

Avviso per notificazione per pubblici proclami

1.

Il Tar Palermo sez. II ha disposto la notifica per pubblici proclami del ricorso, del ricorso per primi motivi aggiunti e del ricorso per secondi motivi aggiunti depositati nell'ambito dei giudizi rubricati al n. 570/2014 (proposto da Associazione Centro di Accoglienza Padre Nostro onlus con sede in Palermo via Brancaccio 210 C.F. 97112590829) e 572/2014 (proposto da Fondazione Banco Alimentare Onlus, con sede legale in Via Legnone n. 4 - 20158 Milano C.F. 97075370151) , entrambi assistiti dagli avv.ti Vittorio Fiasconaro e Salvatore Ferrara del Foro di Palermo, ed entrambi proposti contro Regione Siciliana, in persona del Presidente pro-tempore (C.F. 80012000826); Giunta di Governo della Regione Siciliana in persona del Presidente pro tempore (C.F. 80012000826); Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro in persona dell'Assessore Regionale pro tempore; Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali in persona del Dirigente Generale pro tempore; Assessorato Regionale dell'Economia in persona dell'Assessore pro tempore.

E nei confronti di Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS, via Borgognona, 38 - 00187 Roma P.I. 00989551007; Consiglio Regionale dell'Unione dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus in persona del legale rappresentante, presso la sede legale in via Carmelo Abate, 5 Catania cap 95124; Centro Regionale Helen Keller, Via Salita Tremonti – Fondo Cardia – 98152 Messina P.I. 97067580833; Ente Nazionale Sordi - Onlus, Via Gregorio VII n.120 - 00165 Roma - C.F. 04928591009 - P.IVA 06960941000; Comitato Permanente per il Partenariato Euromediterraneo delle Autorità Locali e delle Regioni, in persona del legale rappresentante, via Emerico Amari 162, Palermo (P.Iva 05170630825); Fidal Sicilia Comitato Regionale , Via Marchese di Villabianca, 111 Palermo (C.F. 05289680588) ; Istituto Siciliano di Studi Bizantini e Neoellenici "Bruno Lavagnini", via Noto 34, 90141 Palermo
per l'annullamento di

- Delibera Giunta Regionale di Governo n. 391 del 29 12 2014
- Decreto Assessore Regionale Economia n. 3999 del 30 12 2014, nella parte in cui decurta l'assegnazione delle somme in favore del Dipartimento Regionale Famiglia
- Decreto Dirigenziale n. 2950 del 31 12 2014 emesso dal Dirigente Responsabile del Servizio 4 del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, nella parte in cui decurta l'assegnazione delle somme in favore della ricorrente
- Direttiva Assessoriale n. 46202 del 31 12 2014 (citata nelle premesse del Decreto Dirigenziale n. 2950 del 31 12 2014)

Ogni altro atto o provvedimento, connesso, presupposto o consequenziale emesso dalle indicate autorità.

e ciò in connessione con i seguenti provvedimenti già impugnati con il ricorso principale nonché con il successivo connesso ricorso per motivi aggiunti:

- Delibera della Giunta Regionale di Governo n. 394 del 09 dicembre 2013, nella parte in cui stabilisce di riservare la somma di € 2.447.000,00 (duemilioni quattrocento quarantasettemila/00) per finalità di disagio sensoriale motorio, nell'ambito della disponibilità economica assegnata al Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali per la graduatoria redatta in attuazione dell'art. 128 della L.R. n. 11/2010, come modificato dalla L.R. 16/2013;
- Delibera Giunta Regionale di Governo n. 402 del 18 dicembre 2013 (costituente rettifica e conferma della precedente delibera n. 394/2013) nella parte in cui stabilisce di riservare la somma di € 2.447.000,00 (duemilioni quattrocento quarantasettemila/00) per finalità di disagio sensoriale motorio, nell'ambito della disponibilità economica assegnata al Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali per la graduatoria redatta in attuazione dell'art. 128 L.R. 11/2010;
- Decreto e/o Decreti emessi dall'Assessore Regionale per l'Economia che hanno approvato e/o rimodulato la ripartizione dei contributi (provvedimenti non conosciuti dai ricorrenti),

nella parte in cui stabiliscono di riservare la somma di € 2.447.000,00 per finalità di disagio sensoriale motorio nell'ambito della disponibilità economica assegnata al Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali per la graduatoria redatta in attuazione dell'art. 128 L.R. 11/2010;

- Delibera Giunta Regionale di Governo n. 405 del 19 dicembre 2013 (costituente modifica della precedente delibera n. 394/2013) nella parte in cui conferma di riservare la somma di € 2.447.000,00 (duemilioni quattrocento quarantasettemila/00) per finalità di disagio sensoriale motorio, nell'ambito della disponibilità economica assegnata al Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali per la graduatoria redatta in attuazione dell'art. 128 L.R. 11/2010 (delibera pubblicata il 27 12 2013 sul sito istituzionale della Regione Siciliana)

- Decreto Dirigente Responsabile del Servizio 4 del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali n. 2374 emesso in data 30 12 2013 con il quale è stata approvata la ripartizione concreta dei contributi, nella parte in cui stabilisce di riservare la somma di € 2.447.000,00 per finalità di disagio sensoriale motorio nell'ambito della disponibilità economica assegnata al Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali per la graduatoria redatta in attuazione dell'art. 128 L.R. 11/2010, e nella parte in cui riduce di conseguenza gli stanziamenti a favore di parte di ricorrente in attuazione di quanto disposto dalla delibera di Giunta n. 394/2013

- Decreto Assessorato Regionale Economia - Dipartimento Bilancio e Tesoro n. 3462 del 27 12 2013 che ha istituito il relativo capitolo di bilancio .

2.

Sono soggetti controinteressati tutti quegli Enti che, sulla base del criterio della spesa storica del 2013, vengono a mantenere l'assegnazione del medesimo importo attribuito dalle Commissioni; e ciò nei casi in cui l'utilizzo del criterio della spesa storica del 2013 ha comportato l'attribuzione ai relativi Dipartimenti di somme maggiori rispetto a quelle scaturenti dal lavoro delle Commissioni. Ciò si è verificato almeno per i seguenti

Dipartimenti:

Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica dell'Assessorato alla Salute (Euro 678247,85 di eccedenza)

Dipartimento Beni Culturali (Euro 312555 di eccedenza)

Dipartimento Regionale Turismo (Euro 2294081 di eccedenza) .

L'elenco completo dei soggetti controinteressati é il seguente:

Istituto nazionale del Papiro, Siracusa; Fondazione Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, Palermo; Fondazione culturale Mandralisca, Cefalù; Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari, Palermo; Fondazione Ignazio Buttita, Palermo; OIKOS Istituto Europeo di Etnologia, Museo N. Cassata, Barcellona P.G.; Istituto Gramsci Siciliano, Palermo; Centro studi e iniziative culturali Pio La Torre, Palermo; Officina di studi medievali, Palermo; Fondazione Leonardo Sciascia, Racalmuto; Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella, Capo d'Orlando; Centro Nazionale Studi Pirandelliani, Agrigento; Istituto Siciliano di studi bizantini e neoellenici, Palermo; Centro siciliano Sturzo, Palermo; Centro studi Feliciano Rossitto, Ragusa; Fondazione Gaetano Costa, Palermo; Centro culturale editoriale Pier Paolo Pasolini, Agrigento; Istituto di studi storici Gaetano Salvemini, Messina; Istituto Siciliano di studi politici e economici, Palermo; ARCI Sicilia, Palermo; Amnesty International, Palermo; Fondazione Giovanni Verga, Catania; Accademia di Scienze, Lettere e belle arti degli zelanti e del dafnic, Acireale; Fondazione Salvare Palermo, Palermo; Associazione Amici della Musica "Benedetto Albanese", Caccamo; Fondazione Giovanni Guarino Amella, Canicatti; Biblioteca di studi filosofici, Palermo; Schegge d'Arte, San Piero Patti; Teatro Ditirammu, Palermo; Comitato regionale Fidal Sicilia, Palermo; Fondazione Teatro Luigi Pirandello – Agrigento, Agrigento; Associazione Musicale Aretusea e del Val di Noto, Siracusa; Curva Minore – Associazione per la musica contemporanea, Palermo; Fondazione Carnevale di Acireale, Acireale; Symposium, Altavilla Milicia (PA); Asd Atletica Villafranca, Villafranca Tirrena (ME); Asd Atletica Mazzarino, Mazzarino (CL); Amici della musica di Cefalù, Cefalù (PA);

Asd Trinacria Sport, Solarino (SR); Atletica Padua Ragusa, Ragusa; Fondazione Teatro Città di Pace del Mela, Pace del Mela (ME); Asd Compagnia Arcieri Florida, Siracusa; Asd Compagnia Arcieri Catania, San Gregorio (CI); Asd Milone, Siracusa; Asd Selene Siracusa, Siracusa; Asd Femminile Diana Siracusa, Siracusa; Asd Centro Sportivo Valderice, Valderice (TP); Polisportiva Libertas Militello, Militello (CT); Società per Assistenza ai malato oncologico SAMO ONLUS, Palermo; Associazione Bambino Emopatico ONLUS, Caltanissetta; Associazione Talassemici, Agrigento; Associazione Talassemici ONLUS Ematologia – Ferrarotto, Catania; Associazione Talassemia Ospedale Garibaldi ONLUS, Catania; Talassemia Associazione Microcitemie ed Emopatie di Lentini – Carlentini – Francofonte, Carlentini; Associazione GRISE ONLUS, Catania; Associazione Talassemici della Provincia di Trapani, Vita (TP); Libera associazione contro la Talassemia, Catania; A.T.E.G. Associazione Talassemici Embatici Gelesi, Gela; Associazione Pro Talassemici Ragusa, Ragusa; A.L.A.S. Associazione Assistenza Spastici ONLUS – Sez. di Enna, Enna; Associazione Fanciulli Microcitemici, Messina; Associazione Talassemici Ospedale dei Bambini di Palermo ONLUS, Palermo; Associazione pro Emopatico Sciacca, Castelvetro; Associazione Microcitemici ed Emopatici di Siracusa, Florida; Associazione bambino Emopatico ONLUS, Catania; L.A.T.E. “Maurizio Nicosia” (Libera Associazione Talassemici Emopatici), Gela; Società per l'assistenza al malato oncologico terminale SAMOT Onlus, Palermo; La Giostra della Vita, Bagheria; A.T.E.S. - ONLUS, Palermo; THA Associazione Talassemici Villa Sofia, Palermo; A.G.S.A.S. - ONLUS Associazione Genitori Soggetti Autistici Solidari, Palermo; Cooperativa sociale Le amazzoni, Palermo; Associazione Siciliana Medullolesi Spinali, Palermo.

Per gli Enti in questione, l'eventuale accoglimento del ricorso comporterebbe (a fronte dell'attuale mantenimento dell'importo) una riduzione frutto della decurtazione proporzionale tra tutti i destinatari. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del

ricorso nella seconda sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all’interno della prima sottosezione “Sicilia - Palermo” della sezione “T.A.R.”.

I Provvedimenti che hanno disposto la presente pubblicazione sono le ordinanze Tar Palermo n. 1662 e n. 1663 del 2016.

3.

Qui di seguito si pubblica il testo integrale dei tre ricorsi

3.1. Ricorsi proposti da Associazione Centro di Accoglienza Padre Nostro

3.1.1.

Ricorso principale

Ecc.mo Tar Palermo

Ricorso

di **Associazione Centro di Accoglienza Padre Nostro onlus** (C.F. 97112590829) con sede in Palermo, via Brancaccio n. 210, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Maurizio Artale, C.F. RTL MRZ 63H06 G273 V, rappresentata e difesa - anche in via disgiunta - dagli avvocati Salvatore Ferrara (C.F. FRRSVT67L18G273A) e Vittorio Fiasconaro (C.F. FSCVTR68E02G273U) del Foro di Palermo, domiciliati presso lo studio del primo in Palermo, via Goethe n. 1 (fax n. 0916197732 e p.e.c. vittorio.fiasconaro@avvocato.it per comunicazioni) giusta mandato in calce alla presente

Contro

- **Regione Siciliana**, in persona del Presidente pro-tempore (C.F. 80012000826);
- **Giunta di Governo** della Regione Siciliana in persona del Presidente pro tempore (C.F. 80012000826);
- **Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro** in persona dell'Assessore Regionale pro tempore;
- **Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali** in persona del Dirigente Generale pro tempore;
- **Assessorato Regionale dell'Economia** in persona dell'Assessore pro tempore.

E nei confronti di

- **Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS**, via Borgognona, 38 - 00187 Roma P.I. 00989551007;
- **Centro Regionale Helen Keller**, Via Salita Tremonti – Fondo Cardia – 98152 Messina P.I. 97067580833;
- **Ente Nazionale Sordi** - Onlus, Via Gregorio VII n.120 - 00165 Roma - C.F. 04928591009 - P.IVA 06960941000

per l'annullamento parziale di

- Delibera della Giunta Regionale di Governo n. 394 del 09 dicembre 2013, nella

parte in cui stabilisce di riservare la somma di € 2.447.000,00 (duemilioni quattrocento quarantasettemila/00) per finalità di disagio sensoriale motorio, nell'ambito della disponibilità economica assegnata al Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali per la graduatoria redatta in attuazione dell'art. 128 della L.R. n. 11/2010, come modificato dalla L.R. 16/2013;

- Delibera Giunta Regionale di Governo n. 402 del 18 dicembre 2013 (costituente rettifica e conferma della precedente delibera n. 394/2013) nella parte in cui stabilisce di riservare la somma di € 2.447.000,00 (duemilioni quattrocento quarantasettemila/00) per finalità di disagio sensoriale motorio, nell'ambito della disponibilità economica assegnata al Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali per la graduatoria redatta in attuazione dell'art. 128 L.R. 11/2010;
- Decreto e/o Decreti emessi dall'Assessore Regionale per l'Economia che hanno approvato e/o rimodulato la ripartizione dei contributi (provvedimenti non conosciuti dai ricorrenti), nella parte in cui stabiliscono di riservare la somma di € 2.447.000,00 per finalità di disagio sensoriale motorio nell'ambito della disponibilità economica assegnata al Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali per la graduatoria redatta in attuazione dell'art. 128 L.R. 11/2010;
- Ogni altro atto o provvedimento, connesso, presupposto o consequenziale emesso dalle indicate autorità.

FATTO

La Legge Regionale 21 agosto 2013 n. 16 (di seguito "L.R. 16/2013") ha introdotto modifiche ed integrazioni all'art. 128 della Legge Regionale 12 maggio 2010 n. 11 (di seguito "L.R. 11/2010"), disciplinando, in particolare, la procedura relativa agli avvisi di selezione per la manifestazione di interesse alla concessione, da parte della Regione Siciliana, di un sostegno economico sotto forma di contributo in favore degli enti di cui allo stesso art. 128 della L.R. 11/2010.

In questo modo, sono state cancellate le regole e le prassi finora vigenti, secondo le quali l'erogazione dei contributi ad associazioni, fondazioni ed enti, avveniva attraverso l'inserimento in un apposito elenco allegato alla legge finanziaria (c.d. "ex tabella H").

Il nuovo sistema, secondo le dichiarazioni di principio del Presidente della Regione, avrebbe dovuto garantire la trasparenza e la pubblicità delle procedure per l'erogazione dei contributi.

Le modifiche e le integrazioni introdotte, *inter alia*, hanno previsto che:

“è istituito nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2013, [...] un apposito fondo destinato al finanziamento di contributi in favore di soggetti beneficiari di un sostegno economico, con una dotazione complessiva di 6.500 migliaia di euro, da ripartire con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, previa delibera della Giunta regionale, ai dipartimenti competenti per materia. I contributi sono attribuiti ed

erogati sulla base della disponibilità finanziaria iscritta nel bilancio della Regione, della congruità della spesa e della validità sociale e culturale della stessa, sottoposta alle valutazioni da effettuarsi a cura di commissioni nominate da parte degli Assessori regionali dei dipartimenti competenti (Beni culturali e identità siciliana; Famiglia, politiche sociali e lavoro; Infrastrutture e mobilità; Istruzione e formazione professionale; Risorse agricole e alimentari; Salute; Turismo, sport e spettacolo).”.

“La Giunta regionale approva lo schema di avviso generale di selezione e individua la struttura di massima dimensione che provvede alla pubblicazione dello stesso. Tale avviso contiene le modalità attuative contenute nel presente articolo e indica i dipartimenti regionali che devono pubblicare eventuali avvisi speciali di settore previsti dalla vigente legislazione regionale”.

“Per l’anno 2013, in considerazione della funzione strumentale che svolgono alcuni enti dell’area del disagio sociale e della disabilità, le relative istanze devono essere presentate entro quindici giorni dall’avviso e le istruttorie di concessione di contributi sono definite entro il termine di quindici giorni dalla presentazione delle stesse.”

“È fatto obbligo alla Giunta regionale di pubblicare sul sito ufficiale della Regione siciliana la graduatoria degli enti beneficiari dei contributi, con il relativo importo, il giorno successivo all’approvazione del decreto”

“Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2013, la spesa complessiva di 6.500 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell’UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario medesimo”.

In attuazione delle novità introdotte dalla L. R. 16/2013, la Giunta Regionale, con delibera n. 304 del 27 agosto 2013, ha approvato lo schema di avviso generale di selezione, ai sensi del nuovo comma 8-ter dell’art. 128 della L. R. n. 11/10, individuando nella Segreteria Generale della Presidenza della Regione la struttura di massima dimensione deputata a provvedere alla pubblicazione dell’Avviso generale.

In attuazione della delibera della Giunta Regionale n. 304 del 27 agosto 2013, il Segretario Generale, con Decreto n. 247/Area 1/S.G. del 28 agosto 2013, ha indetto l’*“Avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla concessione da parte della Regione siciliana di un sostegno economico sotto forma di contributo ai sensi dell’art. 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni”* (di seguito l’*“Avviso”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 6 settembre 2013 n. 41.

Nell’Avviso, all’art. 3, sono stati individuati i dipartimenti regionali competenti e le aree tematiche su cui gli enti avrebbero dovuto indirizzare la propria manifestazione d’interesse, che vengono di seguito elencati:

- Dipartimento regionale dei beni culturali ed identità siciliana - area tematica: attività culturali, artistiche, storiche, ambientali e paesistiche;
- **Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali - area tematica: attività sociali, disagio sociale, disabilità, legislazione antimafia;**

- Dipartimento regionale delle infrastrutture e mobilità - area tematica: rappresentanze regionali inquilini ed assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- Dipartimento regionale dell'istruzione e formazione professionale - area tematica: attività di studio e ricerca in ambiti formativi scolari e universitari, rivolte anche a disabilità sensoriali;
- Dipartimento regionale interventi infrastrutturali in agricoltura - area tematica: promozione e divulgazione delle politiche di sviluppo economico agro-alimentare territoriale;
- Dipartimento regionale interventi strutturali in agricoltura - area tematica: gestione faunistica del territorio;
- Dipartimento regionale della pianificazione strategica - area tematica: attività di ricerca e assistenza e sostegno a soggetti affetti da patologie e disabilità.

Nell'Avviso, oltre ad essere dettagliate le procedure che gli enti avrebbero dovuto rispettare per ottenere il beneficio, è stato previsto, ai sensi della L. R. 16/2013, che fossero le commissioni nominate dagli Assessorati a stimare *“l'ammontare del contributo teoricamente necessario per le attività e il numero di risorse umane dell'ente per esse necessarie”*. E che, in ogni caso *“In sede di finanziamento, il contributo, in ragione del riparto della dotazione complessiva prevista dalla legge regionale n. 16 del 21 agosto 2013 con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, previa delibera della Giunta regionale, potrà essere modulato in misura proporzionale alle risorse assegnate ed al punteggio ottenuto”*.

L'Avviso ha inoltre individuato gli specifici criteri di valutazione a cui le commissioni avrebbero dovuto attenersi.

Con la Legge Regionale 25 novembre 2013 n. 20 è stata autorizzata la spesa di ulteriori 5.535 migliaia di euro per le finalità di cui all'art. 1 della L. R. 16/2013, con la conseguenza che la dotazione disponibile è diventata pari ad € 12.035.000,00.

A seguito della pubblicazione dell'Avviso sono state nominate le commissioni di valutazione previste dalla L. R. 16/2013 e dall'Avviso medesimo che hanno valutato le proposte progettuali, determinato l'importo finanziabile di ciascuna proposta e stilato le graduatorie. Le graduatorie sono state successivamente trasmesse alla Giunta Regionale per il tramite della Segreteria Generale e dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione per la loro approvazione definitiva.

L'associazione ricorrente, fondata nel 1991 dal Beato Padre Pino Puglisi, già destinataria di contributi in virtù di specifiche leggi regionali, ha partecipato alla procedura in oggetto.

Si é classificata al secondo posto della graduatoria finale redatta dalla speciale Commissione nominata dall'Assessorato Regionale alla Famiglia, con punti 86.

La stessa aveva richiesto un contributo di € 736.000,00, in relazione a tutti i numerosi e rilevanti interventi portati avanti da anni dal Centro.

La Commissione, nominata ex art. 128 L.R. 11/2010, in esito alle valutazioni svolte

aveva proposto la concessione di Euro 650.000,00.

La Giunta Regionale, quindi, con deliberazione n. 394 del 9 dicembre 2013 (di seguito "Del. 394/2013"), dopo aver considerato che la disponibilità finanziaria di € 12.035.000,00 non era sufficiente per la copertura di tutte le richieste di contributi, stabiliva di concedere i contributi con priorità alle aree tematiche strumentale e del disagio sociale, afferenti al Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali (di seguito "Dip. F.P.S."), in applicazione però, contestualmente, anche della norma contenuta nell'Avviso secondo la quale i soggetti destinatari di precedenti espresse norme regionali di riconoscimento di specifici contributi dovevano essere finanziati con priorità.

Però, in spregio alle disposizioni contenute nella L.R. 16/2013, nella L.R. 11/2010 e nella *lex specialis*, la Giunta (con l'allegato "B" alla Del. 394/2013), ha introdotto una nuova e non prevista sottospecie di area tematica (*rectius*: criterio di preferenza) afferente al Dipartimento, cui ha dato priorità assoluta ai fini del finanziamento rispetto a tutte le altre aree tematiche, prevedendo *ex novo* che almeno € 2.447.000,00 corrispondente al 71% del totale dei contributi assegnati al suddetto Dip. F.P.S., (pari ad € 3.452.608,00) fossero destinati al "Disagio sensoriale-motorio".

Nell'avviso pubblico era stato specificato testualmente che le uniche priorità di spesa stabilite fossero: Disagio Sociale, Disabilità, Precedente finanziamento.

Tale importo é stato stralciato dalle somme complessivamente assegnate all'Assessorato Regionale alla Famiglia al fine di essere destinato *ad hoc* a n. 3 associazioni partecipanti (le odierne controinteressate). L'importo di Euro 2447000,00, infatti, corrisponde esattamente alla somma degli importi che erano stati proposti dalla Commissione per le tre associazioni, che si erano rispettivamente collocate nella posizione terz'ultima, quart'ultima e sest'ultima della graduatoria con punti, 71, 72 e 74. La Giunta ha dunque inteso garantire alle (sole) tre associazioni controinteressate il conseguimento del 100% del contributo proposto dalla Commissione, laddove alla ricorrente (nonché - con percentuali diverse - a tutti gli altri soggetti collocati in posizione utile) perverrà il 50% di quanto proposto dalla Commissione.

In conseguenza di tale stralcio, la ricorrente si vede decurtare il contributo proposto di ulteriori Euro 323178,00, tenuto conto che lo stesso sarà redistribuito tra tutti i soggetti collocati in posizione utile in modo proporzionale al punteggio ottenuto e all'entità del contributo proposto, e ciò secondo il seguente schema

	Punt.	Ente	Proposta contrib	Assegnati	Bando	differenza
1	96	Banco alimentare	€ 500.000,00	€ 251.402,00	€ 480.000,00	€ 228.598,00
2	86	Centro Padre Nostro	€ 650.000,00	€ 326.822,00	€ 559.000,00	€ 232.178,00
3	79	Meter	€ 210.000,00	€ 105.588,00	€ 165.900,00	€ 60.312,00
4	77	O.N.M.I.C.	€ 55.000,00	€ 51.134,00	€ 42.350,00	-€ 8.784,00
5	76	Telefono Azzurro	€ 40.000,00	€ 20.112,00	€ 30.400,00	€ 10.288,00

6	74	E.N.S.	€ 647.000,00	€ 601.523,00	€ 478.780,00	-€ 122.743,00
7	72	Don Calabria	€ 200.000,00	€ 100.560,00	€ 144.000,00	€ 43.440,00
	72	Helen Keller	€ 600.000,00	€ 590.000,00	€ 432.000,00	-€ 158.000,00
8	71	Unione Italiana Ciechi	€ 1.200.000,00	€ 1.153.209,00	€ 852.000,00	-€ 301.209,00
	71	Telefono Arcobaleno	€ 400.000,00	€ 201.121,00	€ 268.178,00	€ 67.057,00
9	70	A.N.M.I.C.	€ 130.000,00	€ 51.134,00	€ -	-€ 51.134,00
			€ 4.632.000,00	€ 3.452.605,00	€ 3.452.608,00	
				€ 1.005.605,00		
				€ 2.447.000,00		

laddove

- "Assegnati" indica i fondi attribuiti sulla base degli atti impugnati

- "Bando" indica i fondi che verrebbero attribuiti senza la riserva di € 2.447.000,00 per il disagio sensoriale motorio.

Nel caso della ricorrente, tali fondi ammontano ad € 559.000,00 con una differenza di € 232.178,00 rispetto a quanto stabilito dagli atti impugnati.

Viene dunque chiesto l'annullamento degli atti impugnati per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. Violazione del bando quale *lex specialis* della procedura - Modifica del bando in un momento successivo alla conclusione della procedura

La Giunta Regionale di Governo, nel momento in cui stabilisce di attribuire priorità assoluta al finanziamento dei partecipanti che si occupano di disagio sensoriale e motorio, assume una decisione che va a modificare *ex post* l'avviso pubblico; il quale in nessun modo aveva stabilito di fissare tale criterio di prededuzione delle somme. Né aveva attribuito tale facoltà alla Giunta. Le uniche priorità espressamente previste erano quelle relative agli interventi in materia di disagio sociale, disabilità e pregresso finanziamento con legge regionale. Il nuovo criterio di priorità è stato posto al di fuori di qualsiasi pregressa previsione.

2. Vizio di motivazione - carenza assoluta di motivazione

Le delibere di Giunta che stabiliscono di effettuare lo stralcio delle somme a favore delle associazioni che si occupano di disagio sensoriale motorio non indicano alcuna ragione giustificativa di tale scelta. Tenuto conto che le relative somme vengono decurtate dagli stanziamenti per associazioni che operano nel campo del disagio sociale (e dunque per una finalità che appare non meno meritevole del disagio sensoriale motorio), la motivazione della decisione era assolutamente necessaria. E ciò anche perché tale decisione è stata adottata quale scelta ampiamente discrezionale, al di fuori

di qualsiasi principio o criterio predeterminato, più o meno vincolante. La carenza di motivazione peraltro non può in alcun modo essere superata facendo ricorso all'art. 21-octies della L. 241/1990, che non si applica ad una fattispecie di questo tipo. Né ci si trova di fronte ad un provvedimento di natura politica.

3. Violazione dell'art. 128 comma 8 bis della L.R. 11/2010 - Vizio di incompetenza

Stabilisce tale disposizione che *“i contributi sono attribuiti ed erogati sulla base della disponibilità finanziaria iscritta nel bilancio della Regione, della congruità della spesa e della validità sociale e culturale della stessa, sottoposta alle valutazioni da effettuarsi a cura di commissioni nominate da parte degli Assessori regionali dei dipartimenti competenti”*

La Giunta ha dunque violato questa disposizione sotto tre specifici profili:

- a) in quanto ha sostituito la propria valutazione a quella demandata per legge alla competente commissione nominata dall'Assessorato Regionale alla Famiglia. Sussiste infatti una chiara riserva di amministrazione in favore dell'operato di tali Commissioni, e ciò all'evidente fine di garantire la massima trasparenza e oggettività possibile, con voluta sottrazione della scelta all'organo politico;
- b) in quanto ha omesso completamente di applicare (nei confronti delle tre associazioni) il mix di criteri indicati nel dato normativo (congruità della spesa, validità sociale e culturale della spesa);
- c) in quanto si è discostata dalle valutazioni operate dalla Commissione, che invece non potevano non essere vincolanti per la successiva attività amministrativa. Il tenore del testo normativo non si presta ad equivoci, in tal senso.

4. Violazione dell'avviso pubblico laddove è previsto il criterio di modulazione proporzionale del contributo - Violazione del principio di uguaglianza e di non discriminazione

La regola affermata nell'avviso pubblico in caso di incapienza delle somme a disposizione (rispetto al complesso delle istanze presentate) è molto chiara: *“in sede di finanziamento, il contributo, in ragione del riparto della dotazione complessiva prevista dalla legge regionale n. 16 del 21 agosto 2013 con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, previa delibera della Giunta regionale, potrà essere modulato in misura proporzionale alle risorse assegnate ed al punteggio ottenuto.”*

Laddove dunque la Giunta stabilisce (non di rimodulare le somme in modo proporzionale ma) di attribuire a tre specifiche associazioni il 100% del contributo proposto per le stesse ed alle altre redistribuire in modo proporzionale il saldo residuo, viene effettuata una chiara violazione della citata disposizione del bando. E ciò sotto un duplice profilo:

- a) in quanto si applicano due criteri differenti a due gruppi di partecipanti; e ciò nel senso che ad un gruppo, viene applicato il criterio proporzionale previsto e ad un altro gruppo no.
- b) in quanto, in ogni caso, le tre associazioni favorite si erano collocate in fondo alla graduatoria degli ammessi e dunque è stato doppiamente violato il criterio di

redistribuzione proporzionale previsto.

Non solo: a prescindere da tale disposizione, il comportamento censurato si pone comunque in conflitto con il principio di uguaglianza e di non discriminazione, che non può che informare la procedura competitiva in oggetto. Viene infatti operato un trattamento differenziato nei confronti dei concorrenti, con l'applicazione di un parametro non omogeneo di quantificazione del budget da assegnare. La distorsione che ne risulta è fin troppo evidente.

5. Eccesso di potere per disparità di trattamento - Eccesso di potere per sviamento - Violazione del principio di trasparenza - Violazione dell'art. 97 Costituzione sotto il profilo della imparzialità e buon andamento

La decisione di modificare il criterio di assegnazione delle somme é stata assunta dopo che la relativa graduatoria era stata compilata, dopo che le valutazioni erano state definite e dopo che era divenuto chiaro il quadro degli Enti risultati ammessi, con l'indicazione per ciascuno degli importi economici proposti dalle Commissioni. È dunque evidente a chiunque che la Giunta ha inteso stralciare l'importo di € 2.447.000,00 al fine precipuo di "garantire" tre specifiche associazioni, individuate con nome e cognome, cui far pervenire il 100% del contributo proposto. Tale comportamento fa emergere il vizio sintomatico della disparità di trattamento, e soprattutto dello sviamento, in quanto lo scopo effettivamente perseguito appare essere quello di salvaguardare in ogni caso (e in contrasto con il principio di trasparenza) una determinata assegnazione economica a tre partecipanti (laddove si intende far apparire invece che la Giunta miri a salvaguardare uno specifico obiettivo di intervento sociale).

* * * * *

ISTANZA CAUTELARE

L'Associazione ricorrente é costretta a chiedere l'emissione di un provvedimento cautelare.

Infatti, le attività oggetto del contributo in questione devono essere completate entro e non oltre il 30 giugno 2014. E ciò in quanto l'art. 128 della L.R. 12 maggio 2010, n. 11, così come integrato dall'art. 2 della L.R. 4 novembre 2011 n. 24, dispone che (quale condizione per il pagamento del saldo) gli enti debbano trasmettere una dettagliata relazione dell'attività svolta alla data di approvazione dei bilanci consuntivi, dalla quale dovrà evidenziarsi la conclusione di tutte le attività intraprese ed inserite nel programma.

Sono dunque due le condizioni previste per la legittima erogazione del saldo:

- a) avere svolto le attività che erano state programmate nell'anno 2013;
- b) avere intrapreso e concluso tali attività entro la data di approvazione del bilancio consuntivo.

Poiché la norma non individuava direttamente tale data, nella prassi applicativa adottata sino ad oggi, gli Uffici Regionali avevano interpretato tale disposizione nel senso di applicare analogicamente il termine previsto per l'approvazione dei bilanci da parte delle

società, e dunque con riferimento al 30 aprile di ogni anno.

Adesso, invece. l'articolo 1 della L. R. 21 agosto 2013, n. 16, dopo il comma 6, è stato integrato con il comma 6-bis in virtù dell'art. 17, c. 7, della L.R. 5/2014 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale) il quale così dispone: "*gli enti beneficiari di contributi che hanno dato avvio all'attività prevista nell'anno 2013, ai sensi dell'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, sono autorizzati alla prosecuzione dell'attività sino al 30 giugno 2014*".

Ne deriva che - nelle more della decisione di merito, ed in assenza di un provvedimento cautelare - la ricorrente si troverà in gravissima difficoltà, non sapendo se e quali attività potranno essere completate entro la data indicata; con ciò dovendo correre il rischio o di attività completate che poi non saranno retribuite o di attività che non saranno completate per le quali sorgerà (in esito alla sentenza) il diritto alla retribuzione. L'importo in gioco (€ 232.178,00), da anticipare o da perdere, è troppo elevato per non determinare (in un caso o nell'altro) gravi danni.

Danni, sia alla associazione, sia (soprattutto) ai destinatari degli interventi sociali e agli obiettivi statutari.

In esito alla concessione della misura cautelare, alle controinteressate sarà comunque garantita l'erogazione del contributo nella medesima proporzione applicata agli altri partecipanti, in modo tale da redistribuire tra tutti in modo uguale il sacrificio derivante dalla incapienza delle somme complessivamente stanziare.

Questo è sicuramente il criterio più corretto, volto a salvaguardare (con il minor sacrificio possibile) le esigenze (anch'esse indubbiamente meritorie) sia delle controinteressate sia degli altri Enti.

Per le ragioni esposte si chiede che - in via cautelare - venga

- a) disposta la sospensione degli atti impugnati nella sola parte in cui viene riservata la somma di Euro 2447000,00 per finalità di disagio sensoriale motorio, nell'ambito della disponibilità economica assegnata al Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali per la graduatoria redatta in attuazione dell'art. 128 L.R. 11/2010;
- b) disposta l'assegnazione delle somme in conformità ai criteri fissati nell'avviso pubblico.

Si chiede dunque che, previa concessione dell'istanza cautelare, vengano annullati i provvedimenti impugnati nelle parti e nei limiti censurati.

Con vittoria di spese e compensi.

In ordine al contributo unificato, lo stesso ammonta nell'importo ordinario di Euro 650.

Si allegnerà copia degli atti citati.

3.1.2.

Ricorso per motivi aggiunti

Ecc.mo Tar Palermo

Ric. n. 570/2014

Ricorso per motivi aggiunti

di Associazione Centro di Accoglienza Padre Nostro onlus (C.F. 97112590829) con sede in Palermo, via Brancaccio n. 210, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Maurizio Artale, C.F. RTL MRZ 63H06 G273 V, rappresentata e difesa - anche in via disgiunta - dagli avvocati Salvatore Ferrara (C.F. FRRSVT67L18G273A) e Vittorio Fiasconaro (C.F. FSCVTR68E02G273U) del Foro di Palermo, domiciliati presso lo studio del primo in Palermo, via Goethe n. 1 (fax n. 0916197732 e p.e.c. vittorio.fiasconaro@avvocato.it per comunicazioni) giusta mandato in calce al ricorso principale

Contro

- ***Regione Siciliana***, in persona del Presidente pro-tempore (C.F. 80012000826);
- ***Giunta di Governo della Regione Siciliana*** in persona del Presidente pro tempore (C.F. 80012000826);
- ***Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro*** in persona dell'Assessore Regionale pro tempore;
- ***Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali*** in persona del Dirigente Generale pro tempore;
- ***Assessorato Regionale dell'Economia*** in persona dell'Assessore pro tempore.

E nei confronti di

- ***Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS***, via Borgognona, 38 - 00187 Roma P.I. 00989551007;
- ***Centro Regionale Helen Keller***, Via Salita Tremonti – Fondo Cardia – 98152 Messina P.I. 97067580833;
- ***Ente Nazionale Sordi - Onlus***, Via Gregorio VII n.120 - 00165 Roma - C.F. 04928591009 - P.IVA 06960941000

per l'annullamento parziale di

- *Delibera Giunta Regionale di Governo n. 405 del 19 dicembre 2013 (costituente modifica della precedente delibera n. 394/2013) nella parte in cui conferma di riservare la somma di € 2.447.000,00 (duemilioni quattrocento quarantasettemila/00) per finalità di disagio sensoriale motorio, nell'ambito della disponibilità economica assegnata al Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali per la graduatoria redatta in attuazione dell'art. 128 L.R. 11/2010 (delibera pubblicata il 27 12 2013 sul sito istituzionale della Regione Siciliana)*
- *Decreto Dirigente Responsabile del Servizio 4 del Dipartimento Regionale della*

Famiglia e delle Politiche Sociali n. 2374 emesso in data 30 12 2013 con il quale è stata approvata la ripartizione concreta dei contributi, nella parte in cui stabilisce di riservare la somma di € 2.447.000,00 per finalità di disagio sensoriale motorio nell'ambito della disponibilità economica assegnata al Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali per la graduatoria redatta in attuazione dell'art. 128 L.R. 11/2010, e nella parte in cui riduce di conseguenza gli stanziamenti a favore di parte di ricorrente in attuazione di quanto disposto dalla delibera di Giunta n. 394/2013

- *Decreto Assessorato Regionale Economia - Dipartimento Bilancio e Tesoro n. 3462 del 27 12 2013 che ha istituito il relativo capitolo di bilancio*
- *Ogni altro atto o provvedimento, connesso, presupposto o consequenziale emesso dalle indicate autorità.*

e ciò in connessione con i seguenti provvedimenti già impugnati con il ricorso principale

- *Delibera della Giunta Regionale di Governo n. 394 del 09 dicembre 2013, nella parte in cui stabilisce di riservare la somma di € 2.447.000,00 (duemilioni quattrocento quarantasettemila/00) per finalità di disagio sensoriale motorio, nell'ambito della disponibilità economica assegnata al Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali per la graduatoria redatta in attuazione dell'art. 128 della L.R. n. 11/2010, come modificato dalla L.R. 16/2013;*
- *Delibera Giunta Regionale di Governo n. 402 del 18 dicembre 2013 (costituente rettifica e conferma della precedente delibera n. 394/2013) nella parte in cui stabilisce di riservare la somma di € 2.447.000,00 (duemilioni quattrocento quarantasettemila/00) per finalità di disagio sensoriale motorio, nell'ambito della disponibilità economica assegnata al Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali per la graduatoria redatta in attuazione dell'art. 128 L.R. 11/2010;*
- *Decreto e/o Decreti emessi dall'Assessore Regionale per l'Economia che hanno approvato e/o rimodulato la ripartizione dei contributi (provvedimenti non conosciuti dai ricorrenti), nella parte in cui stabiliscono di riservare la somma di € 2.447.000,00 per finalità di disagio sensoriale motorio nell'ambito della disponibilità economica assegnata al Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali per la graduatoria redatta in attuazione dell'art. 128 L.R. 11/2010;*

FATTO

La Legge Regionale 21 agosto 2013 n. 16 (di seguito "L.R. 16/2013") ha introdotto modifiche ed integrazioni all'art. 128 della Legge Regionale 12 maggio 2010 n. 11 (di seguito "L.R. 11/2010"), disciplinando, in particolare, la procedura relativa agli avvisi di selezione per la manifestazione di interesse alla concessione, da parte della Regione Siciliana, di un sostegno economico sotto forma di contributo in favore degli enti di cui allo stesso art. 128 della L.R. 11/2010.

In questo modo, sono state cancellate le regole e le prassi finora vigenti, secondo le quali l'erogazione dei contributi ad associazioni, fondazioni ed enti, avveniva attraverso l'inserimento in un apposito elenco allegato alla legge finanziaria (c.d. "ex tabella H").

Il nuovo sistema, secondo le dichiarazioni di principio del Presidente della Regione, avrebbe dovuto garantire la trasparenza e la pubblicità delle procedure per l'erogazione dei contributi.

Le modifiche e le integrazioni introdotte, inter alia, hanno previsto che:

"è istituito nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2013, [...] un apposito fondo destinato al finanziamento di contributi in favore di soggetti beneficiari di un sostegno economico, con una dotazione complessiva di 6.500 migliaia di euro, da ripartire con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, previa delibera della Giunta regionale, ai dipartimenti competenti per materia. I contributi sono attribuiti ed erogati sulla base della disponibilità finanziaria iscritta nel bilancio della Regione, della congruità della spesa e della validità sociale e culturale della stessa, sottoposta alle valutazioni da effettuarsi a cura di commissioni nominate da parte degli Assessori regionali dei dipartimenti competenti (Beni culturali e identità siciliana; Famiglia, politiche sociali e lavoro; Infrastrutture e mobilità; Istruzione e formazione professionale; Risorse agricole e alimentari; Salute; Turismo, sport e spettacolo)."

"La Giunta regionale approva lo schema di avviso generale di selezione e individua la struttura di massima dimensione che provvede alla pubblicazione dello stesso. Tale avviso contiene le modalità attuative contenute nel presente articolo e indica i dipartimenti regionali che devono pubblicare eventuali avvisi speciali di settore previsti dalla vigente legislazione regionale".

"Per l'anno 2013, in considerazione della funzione strumentale che svolgono alcuni enti dell'area del disagio sociale e della disabilità, le relative istanze devono essere presentate entro quindici giorni dall'avviso e le istruttorie di concessione di contributi sono definite entro il termine di quindici giorni dalla presentazione delle stesse."

"È fatto obbligo alla Giunta regionale di pubblicare sul sito ufficiale della Regione siciliana la graduatoria degli enti beneficiari dei contributi, con il relativo importo, il giorno successivo all'approvazione del decreto"

"Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2013, la spesa complessiva di 6.500 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo".

In attuazione delle novità introdotte dalla L. R. 16/2013, la Giunta Regionale, con delibera n. 304 del 27 agosto 2013, aveva approvato lo schema di avviso generale di selezione, ai sensi del nuovo comma 8-ter dell'art. 128 della L. R. n. 11/10, individuando nella Segreteria Generale della Presidenza della Regione la struttura di massima dimensione deputata a provvedere alla pubblicazione dell'Avviso generale.

In attuazione della delibera della Giunta Regionale n. 304 del 27 agosto 2013, il Segretario Generale, con Decreto n. 247/Area 1/S.G. del 28 agosto 2013, aveva indetto l' "Avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla concessione da parte della Regione siciliana di un sostegno economico sotto forma di contributo ai sensi dell'art. 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni" (di seguito l' "Avviso", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 6 settembre 2013 n. 41.

Nell'Avviso, all'art. 3, erano stati individuati i dipartimenti regionali competenti e le aree tematiche su cui gli enti avrebbero dovuto indirizzare la propria manifestazione d'interesse, che vengono di seguito elencati:

- *Dipartimento regionale dei beni culturali ed identità siciliana - area tematica: attività culturali, artistiche, storiche, ambientali e paesistiche;*
- ***Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali - area tematica: attività sociali, disagio sociale, disabilità, legislazione antimafia;***
- *Dipartimento regionale delle infrastrutture e mobilità - area tematica: rappresentanze regionali inquilini ed assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica;*
- *Dipartimento regionale dell'istruzione e formazione professionale - area tematica: attività di studio e ricerca in ambiti formativi scolari e universitari, rivolte anche a disabilità sensoriali;*
- *Dipartimento regionale interventi infrastrutturali in agricoltura - area tematica: promozione e divulgazione delle politiche di sviluppo economico agro-alimentare territoriale;*
- *Dipartimento regionale interventi strutturali in agricoltura - area tematica: gestione faunistica del territorio;*
- *Dipartimento regionale della pianificazione strategica - area tematica: attività di ricerca e assistenza e sostegno a soggetti affetti da patologie e disabilità.*

Nell'Avviso, oltre ad essere dettagliate le procedure che gli enti avrebbero dovuto rispettare per ottenere il beneficio, era stato previsto, ai sensi della L. R. 16/2013, che fossero le commissioni nominate dagli Assessorati a stimare "l'ammontare del contributo teoricamente necessario per le attività e il numero di risorse umane dell'ente per esse necessarie". E che, in ogni caso "In sede di finanziamento, il contributo, in ragione del riparto della dotazione complessiva prevista dalla legge regionale n. 16 del 21 agosto 2013 con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, previa delibera della Giunta regionale, potrà essere modulato in misura proporzionale alle risorse assegnate ed al punteggio ottenuto".

L'Avviso aveva inoltre individuato gli specifici criteri di valutazione a cui le commissioni avrebbero dovuto attenersi.

Con la Legge Regionale 25 novembre 2013 n. 20 era stata autorizzata la spesa di ulteriori 5.535 migliaia di euro per le finalità di cui all'art. 1 della L. R. 16/2013, con la conseguenza che la dotazione disponibile è diventata pari ad € 12.035.000,00.

A seguito della pubblicazione dell'Avviso erano state nominate le commissioni di

valutazione previste dalla L. R. 16/2013 e dall'Avviso medesimo che hanno valutato le proposte progettuali, determinato l'importo finanziabile di ciascuna proposta e stilato le graduatorie. Le graduatorie sono state successivamente trasmesse alla Giunta Regionale per il tramite della Segreteria Generale e dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione per la loro approvazione definitiva.

L'associazione ricorrente, fondata nel 1991 dal Beato Padre Pino Puglisi, già destinataria di contributi in virtù di specifiche leggi regionali, ha partecipato alla procedura in oggetto.

Si è classificata al secondo posto della graduatoria finale redatta dalla speciale Commissione nominata dall'Assessorato Regionale alla Famiglia, con punti 86.

La stessa aveva richiesto un contributo di € 736.000,00, in relazione a tutti i numerosi e rilevanti interventi portati avanti da anni dal Centro.

La Commissione, nominata ex art. 128 L.R. 11/2010, in esito alle valutazioni svolte aveva proposto la concessione di Euro 650.000,00.

La Giunta Regionale, quindi, con deliberazione n. 394 del 9 dicembre 2013 (di seguito "Del. 394/2013"), dopo aver considerato che la disponibilità finanziaria di € 12.035.000,00 non era sufficiente per la copertura di tutte le richieste di contributi, stabiliva di concedere i contributi con priorità alle aree tematiche strumentale e del disagio sociale, afferenti al Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali (di seguito "Dip. F.P.S."), in applicazione però, contestualmente, anche della norma contenuta nell'Avviso secondo la quale i soggetti destinatari di precedenti espresse norme regionali di riconoscimento di specifici contributi dovevano essere finanziati con priorità.

Però, in spregio alle disposizioni contenute nella L.R. 16/2013, nella L.R. 11/2010 e nella lex specialis, la Giunta (con l'allegato "B" alla Del. 394/2013), ha introdotto una nuova e non prevista sottospecie di area tematica (rectius: criterio di preferenza) afferente al Dipartimento, cui ha dato priorità assoluta ai fini del finanziamento rispetto a tutte le altre aree tematiche, prevedendo ex novo che almeno € 2.447.000,00 corrispondente al 71% del totale dei contributi assegnati al suddetto Dip. F.P.S., (pari ad € 3.452.608,00) fossero destinati al "Disagio sensoriale-motorio".

Nell'avviso pubblico era stato specificato testualmente che le uniche priorità di spesa stabilite fossero: Disagio Sociale, Disabilità, Precedente finanziamento.

Tale importo è stato stralciato dalle somme complessivamente assegnate all'Assessorato Regionale alla Famiglia al fine di essere destinato ad hoc a n. 3 associazioni partecipanti (le odierne controinteressate). L'importo di Euro 2447000,00, infatti, corrisponde esattamente alla somma degli importi che erano stati proposti dalla Commissione per le tre associazioni, che si erano rispettivamente collocate nella posizione terz'ultima, quart'ultima e sest'ultima della graduatoria con punti, 71, 72 e 74. La Giunta ha dunque inteso garantire alle (sole) tre associazioni controinteressate il conseguimento del 100% del contributo proposto dalla Commissione, laddove alla ricorrente (nonché - con percentuali diverse - a tutti gli altri soggetti collocati in

posizione utile) perverrà il 50% di quanto proposto dalla Commissione.

In conseguenza di tale stralcio, la ricorrente si è vista decurtare il contributo proposto di ulteriori Euro 323178,00, tenuto conto che lo stesso sarà redistribuito tra tutti i soggetti collocati in posizione utile in modo proporzionale al punteggio ottenuto e all'entità del contributo proposto, e ciò secondo il seguente schema

Punt.	Ente	Proposta contrib	Assegnati	Bando	differenza	
1	96	Banco alimentare	€ 500.000,00	€ 251.402,00	€ 480.000,00	€ 228.598,00
2	86	Centro Padre Nostro	€ 650.000,00	€ 326.822,00	€ 559.000,00	€ 232.178,00
3	79	Meter	€ 210.000,00	€ 105.588,00	€ 165.900,00	€ 60.312,00
4	77	O.N.M.I.C.	€ 55.000,00	€ 51.134,00	€ 42.350,00	€ -8.784,00
5	76	Telefono Azzurro	€ 40.000,00	€ 20.112,00	€ 30.400,00	€ 10.288,00
6	74	E.N.S.	€ 647.000,00	€ 601.523,00	€ 478.780,00	€ -122.743,00
7	72	Don Calabria	€ 200.000,00	€ 100.560,00	€ 144.000,00	€ 43.440,00
	72	Helen Keller	€ 600.000,00	€ 590.000,00	€ 432.000,00	€ -158.000,00
8	71	Unione Italiana Ciechi	€ 1.200.000,00	€ 1.153.209,00	€ 852.000,00	€ -301.209,00
	71	Telefono Arcobaleno	€ 400.000,00	€ 201.121,00	€ 268.178,00	€ 67.057,00
9	70	A.N.M.I.C.	€ 130.000,00	€ 51.134,00	€ -	€ -51.134,00
		€ 4.632.000,00	€ 3.452.605,00	€ 3.452.608,00		
			€ 1.005.605,00			
			€ 2.447.000,00			

laddove

- *Assegnati* indica i fondi attribuiti sulla base degli atti impugnati

- *Bando* indica i fondi che verrebbero attribuiti senza la riserva di € 2.447.000,00 per il disagio sensoriale motorio.

Nel caso della ricorrente, tali fondi ammontano ad € 559.000,00 con una differenza di € 232.178,00 rispetto a quanto stabilito dagli atti impugnati.

Veniva dunque impugnata la delibera di Giunta n. 394/2013 con ricorso notificato in data 06 02 2014 e depositato in data 19 02 2014.

Successivamente, parte ricorrente si avvedeva che erano stati pubblicati gli ulteriori provvedimenti che oggi vengono impugnati, e dei quali viene chiesto l'annullamento degli atti impugnati per i seguenti motivi di

DIRITTO

Vizi derivati

Si ripropongono tutte le censure esplicate nei confronti degli atti presupposti, già impugnati con il ricorso principale, facendole qui valere come vizi derivati che rendono illegittimi i provvedimenti oggetto del ricorso odierno per motivi aggiunti

1. Violazione del bando quale *lex specialis* della procedura - Modifica del bando in un momento successivo alla conclusione della procedura

La Giunta Regionale di Governo, nel momento in cui stabilisce di attribuire priorità assoluta al finanziamento dei partecipanti che si occupano di disagio sensoriale e motorio, assume una decisione che va a modificare ex post l'avviso pubblico; il quale in nessun modo aveva stabilito di fissare tale criterio di prededuzione delle somme. Né aveva attribuito tale facoltà alla Giunta. Le uniche priorità espressamente previste erano quelle relative agli interventi in materia di disagio sociale, disabilità e pregresso finanziamento con legge regionale. Il nuovo criterio di priorità è stato posto al di fuori di qualsiasi pregressa previsione.

2. Vizio di motivazione - carenza assoluta di motivazione

Le delibere di Giunta che stabiliscono di effettuare lo stralcio delle somme a favore delle associazioni che si occupano di disagio sensoriale motorio non indicano alcuna ragione giustificativa di tale scelta. Tenuto conto che le relative somme vengono decurtate dagli stanziamenti per associazioni che operano nel campo del disagio sociale (e dunque per una finalità che appare non meno meritevole del disagio sensoriale motorio), la motivazione della decisione era assolutamente necessaria. E ciò anche perché tale decisione è stata adottata quale scelta ampiamente discrezionale, al di fuori di qualsiasi principio o criterio predeterminato, più o meno vincolante. La carenza di motivazione peraltro non può in alcun modo essere superata facendo ricorso all'art. 21-octies della L. 241/1990, che non si applica ad una fattispecie di questo tipo. Né ci si trova di fronte ad un provvedimento di natura politica.

3. Violazione dell'art. 128 comma 8 bis della L.R. 11/2010 - Vizio di incompetenza

Stabilisce tale disposizione che “i contributi sono attribuiti ed erogati sulla base della disponibilità finanziaria iscritta nel bilancio della Regione, della congruità della spesa e della validità sociale e culturale della stessa, sottoposta alle valutazioni da effettuarsi a cura di commissioni nominate da parte degli Assessori regionali dei dipartimenti competenti”

La Giunta ha dunque violato questa disposizione sotto tre specifici profili:

- d) in quanto ha sostituito la propria valutazione a quella demandata per legge alla competente commissione nominata dall'Assessorato Regionale alla Famiglia. Sussiste infatti una chiara riserva di amministrazione in favore dell'operato di tali Commissioni, e ciò all'evidente fine di garantire la massima trasparenza e oggettività possibile, con voluta sottrazione della scelta all'organo politico;*
- e) in quanto ha ommesso completamente di applicare (nei confronti delle tre associazioni) il mix di criteri indicati nel dato normativo (congruità della spesa, validità sociale e culturale della spesa);*
- f) in quanto si è discostata dalle valutazioni operate dalla Commissione, che invece non potevano non essere vincolanti per la successiva attività amministrativa. Il tenore del testo normativo non si presta ad equivoci, in tal senso.*

4. Violazione dell'avviso pubblico laddove è previsto il criterio di modulazione proporzionale del contributo - Violazione del principio di uguaglianza e di non discriminazione

La regola affermata nell'avviso pubblico in caso di incapienza delle somme a disposizione (rispetto al complesso delle istanze presentate) è molto chiara: In sede di finanziamento, il contributo, in ragione del riparto della dotazione complessiva prevista dalla legge regionale n. 16 del 21 agosto 2013 con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, previa delibera della Giunta regionale, potrà essere modulato in misura proporzionale alle risorse assegnate ed al punteggio ottenuto."

Laddove dunque la Giunta stabilisce (non di rimodulare le somme in modo proporzionale ma) di attribuire a tre specifiche associazioni il 100% del contributo proposto per le stesse ed alle altre redistribuire in modo proporzionale il saldo residuo, viene effettuata una chiara violazione della citata disposizione del bando. E ciò sotto un duplice profilo:

- c) in quanto si applicano due criteri differenti a due gruppi di partecipanti; e ciò nel senso che ad un gruppo, viene applicato il criterio proporzionale previsto e ad un altro gruppo no.*
- d) in quanto, in ogni caso, le tre associazioni favorite si erano collocate in fondo alla graduatoria degli ammessi e dunque è stato doppiamente violato il criterio di redistribuzione proporzionale previsto.*

Non solo: a prescindere da tale disposizione, il comportamento censurato si pone comunque in conflitto con il principio di uguaglianza e di non discriminazione, che non può che informare la procedura competitiva in oggetto. Viene infatti operato un trattamento differenziato nei confronti dei concorrenti, con l'applicazione di un parametro non omogeneo di quantificazione del budget da assegnare. La distorsione che ne risulta è fin troppo evidente.

5. Eccesso di potere per disparità di trattamento - Eccesso di potere per sviamento - Violazione del principio di trasparenza - Violazione dell'art. 97 Costituzione sotto il profilo della imparzialità e buon andamento

La decisione di modificare il criterio di assegnazione delle somme è stata assunta dopo che la relativa graduatoria era stata compilata, dopo che le valutazioni erano state definite e dopo che era divenuto chiaro il quadro degli Enti risultati ammessi, con l'indicazione per ciascuno degli importi economici proposti dalle Commissioni. È dunque evidente a chiunque che la Giunta ha inteso stralciare l'importo di € 2.447.000,00 al fine precipuo di garantire "tre specifiche associazioni, individuate con nome e cognome, cui far pervenire il 100% del contributo proposto. Tale comportamento fa emergere il vizio sintomatico della disparità di trattamento, e soprattutto dello sviamento, in quanto lo scopo effettivamente perseguito appare essere quello di salvaguardare in ogni caso (e in contrasto con il principio di trasparenza) una determinata assegnazione economica a tre partecipanti (laddove si intende far apparire invece che la Giunta miri a salvaguardare uno specifico obiettivo di intervento sociale).

* * * * *

ISTANZA CAUTELARE

L'Associazione ricorrente è costretta a chiedere l'emissione di un provvedimento cautelare anche nei confronti degli atti oggi impugnati.

Infatti, le attività oggetto del contributo in questione devono essere completate entro e non oltre il 30 giugno 2014. E ciò in quanto l'art. 128 della L.R. 12 maggio 2010, n. 11, così come integrato dall'art. 2 della L.R. 4 novembre 2011 n. 24, dispone che (quale condizione per il pagamento del saldo) gli enti debbano trasmettere una dettagliata relazione dell'attività svolta alla data di approvazione dei bilanci consuntivi, dalla quale dovrà evidenziarsi la conclusione di tutte le attività intraprese ed inserite nel programma.

Sono dunque due le condizioni previste per la legittima erogazione del saldo:

- c) avere svolto le attività che erano state programmate nell'anno 2013;*
- d) avere intrapreso e concluso tali attività entro la data di approvazione del bilancio consuntivo.*

Poiché la norma non individuava direttamente tale data, nella prassi applicativa adottata sino ad oggi, gli Uffici Regionali avevano interpretato tale disposizione nel senso di applicare analogicamente il termine previsto per l'approvazione dei bilanci da parte delle società, e dunque con riferimento al 30 aprile di ogni anno.

Adesso, invece, l'articolo 1 della L. R. 21 agosto 2013, n. 16, dopo il comma 6, è stato integrato con il comma 6-bis in virtù dell'art. 17, c. 7, della L.R. 5/2014 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale) il quale così dispone: "gli enti beneficiari di contributi che hanno dato avvio all'attività prevista nell'anno 2013, ai sensi dell'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, sono autorizzati alla prosecuzione dell'attività sino al 30 giugno 2014."

Ne deriva che - nelle more della decisione di merito, ed in assenza di un provvedimento cautelare - la ricorrente si troverà in gravissima difficoltà, non sapendo se e quali attività potranno essere completate entro la data indicata; con ciò dovendo correre il rischio o di attività completate che poi non saranno retribuite o di attività che non saranno completate per le quali sorgerà (in esito alla sentenza) il diritto alla retribuzione. L'importo in gioco (€ 232.178,00), da anticipare o da perdere, è troppo elevato per non determinare (in un caso o nell'altro) gravi danni.

Danni, sia alla associazione, sia (soprattutto) ai destinatari degli interventi sociali e agli obiettivi statuari.

In esito alla concessione della misura cautelare, alle controinteressate sarà comunque garantita l'erogazione del contributo nella medesima proporzione applicata agli altri partecipanti, in modo tale da redistribuire tra tutti in modo uguale il sacrificio derivante dalla incapienza delle somme complessivamente stanziare.

Questo è sicuramente il criterio più corretto, volto a salvaguardare (con il minor

sacrificio possibile) le esigenze (anch'esse indubbiamente meritorie) sia delle controinteressate sia degli altri Enti.

Per le ragioni esposte si chiede che - in via cautelare - venga

- c) disposta la sospensione degli atti impugnati nella sola parte in cui viene riservata la somma di Euro 2447000,00 per finalità di disagio sensoriale motorio, nell'ambito della disponibilità economica assegnata al Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali per la graduatoria redatta in attuazione dell'art. 128 L.R. 11/2010;*
- d) disposta l'assegnazione delle somme in conformità ai criteri fissati nell'avviso pubblico.*

Si chiede dunque che, previa concessione dell'istanza cautelare, vengano annullati i provvedimenti impugnati nelle parti e nei limiti censurati.

Con vittoria di spese e compensi.

In ordine al contributo unificato, lo stesso ammonta nell'importo ordinario di Euro 650.

Si allegherà copia degli atti citati.

Avv. Salvatore Ferrara

Avv. Vittorio Fiasconaro “

3.1.3.

Ricorso per secondi motivi aggiunti

Ecc.mo Tar Palermo

Ric. n. 570/2014

Ricorso per motivi aggiunti

di **Associazione Centro di Accoglienza Padre Nostro onlus** (C.F. 97112590829) con sede in Palermo, via Brancaccio n. 210, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Maurizio Artale, C.F. RTL MRZ 63H06 G273 V, rappresentata e difesa - anche in via disgiunta - dagli avvocati Salvatore Ferrara (C.F. FRRSVT67L18G273A) e Vittorio Fiasconaro (C.F. FSCVTR68E02G273U) del Foro di Palermo, domiciliati presso lo studio del primo in Palermo, via Goethe n. 1 (fax n. 0916197732 e p.e.c. vittorio.fiasconaro@avvocato.it per comunicazioni) in forza di mandato in calce al presente atto

Contro

Regione Siciliana, in persona del Presidente pro-tempore (C.F. 80012000826);

Giunta di Governo della Regione Siciliana in persona del Presidente pro tempore (C.F. 80012000826);

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro in persona dell'Assessore Regionale pro tempore;

Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali in persona del Dirigente Generale pro tempore;

Assessorato Regionale dell'Economia in persona dell'Assessore pro tempore.

E nei confronti di

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS, via Borgognona, 38 - 00187 Roma P.I. 00989551007;

Consiglio Regionale dell'Unione dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus in persona del legale rappresentante, presso la sede legale in **via Carmelo Abate, 5 Catania cap 95124**

Centro Regionale Helen Keller, Via Salita Tremonti – Fondo Cardia – 98152 Messina P.I. 97067580833;

Ente Nazionale Sordi - Onlus, Via Gregorio VII n.120 - 00165 Roma - C.F. 04928591009 - P.IVA 06960941000

Comitato Permanente per il Partenariato Euromediterraneo delle Autorità Locali e delle Regioni, in persona del legale rappresentante, via Emerico Amari 162, Palermo (P.Iva 05170630825)

Fidal Sicilia Comitato Regionale , Via Marchese di Villabianca, 111 Palermo (C.F. 05289680588)

Istituto Siciliano di Studi Bizantini e Neoellenici "Bruno Lavagnini", via Noto 34, 90141 Palermo

per l'annullamento di

- Delibera Giunta Regionale di Governo n. 391 del 29 12 2014
- Decreto Assessore Regionale Economia n. 3999 del 30 12 2014, nella parte in cui decurta l'assegnazione delle somme in favore del Dipartimento Regionale Famiglia
- Decreto Dirigenziale n. 2950 del 31 12 2014 emesso dal Dirigente Responsabile del Servizio 4 del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, nella parte in cui decurta l'assegnazione delle somme in favore della ricorrente
- Direttiva Assessoriale n. 46202 del 31 12 2014 (citata nelle premesse del Decreto Dirigenziale n. 2950 del 31 12 2014)

Ogni altro atto o provvedimento, connesso, presupposto o consequenziale emesso dalle indicate autorità.

e ciò in connessione con i seguenti provvedimenti già impugnati con il ricorso principale nonché con il successivo connesso ricorso per motivi aggiunti:

- Delibera della Giunta Regionale di Governo n. 394 del 09 dicembre 2013, nella parte in cui stabilisce di riservare la somma di € 2.447.000,00 (duemilioni quattrocento quarantasettemila/00) per finalità di disagio sensoriale motorio,

nell'ambito della disponibilità economica assegnata al Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali per la graduatoria redatta in attuazione dell'art. 128 della L.R. n. 11/2010, come modificato dalla L.R. 16/2013;

- Delibera Giunta Regionale di Governo n. 402 del 18 dicembre 2013 (costituente rettifica e conferma della precedente delibera n. 394/2013) nella parte in cui stabilisce di riservare la somma di € 2.447.000,00 (duemilioniquattrocentoquarantasettemila/00) per finalità di disagio sensoriale motorio, nell'ambito della disponibilità economica assegnata al Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali per la graduatoria redatta in attuazione dell'art. 128 L.R. 11/2010;

- Decreto e/o Decreti emessi dall'Assessore Regionale per l'Economia che hanno approvato e/o rimodulato la ripartizione dei contributi (provvedimenti non conosciuti dai ricorrenti), nella parte in cui stabiliscono di riservare la somma di € 2.447.000,00 per finalità di disagio sensoriale motorio nell'ambito della disponibilità economica assegnata al Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali per la graduatoria redatta in attuazione dell'art. 128 L.R. 11/2010;

- Delibera Giunta Regionale di Governo n. 405 del 19 dicembre 2013 (costituente modifica della precedente delibera n. 394/2013) nella parte in cui conferma di riservare la somma di € 2.447.000,00 (duemilioniquattrocentoquarantasettemila/00) per finalità di disagio sensoriale motorio, nell'ambito della disponibilità economica assegnata al Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali per la graduatoria redatta in attuazione dell'art. 128 L.R. 11/2010 (delibera pubblicata il 27 12 2013 sul sito istituzionale della Regione Siciliana)

- Decreto Dirigente Responsabile del Servizio 4 del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali n. 2374 emesso in data 30 12 2013 con il quale é stata approvata la ripartizione concreta dei contributi, nella parte in cui stabilisce di riservare la somma di € 2.447.000,00 per finalità di disagio sensoriale motorio nell'ambito della disponibilità economica assegnata al Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali per la graduatoria redatta in attuazione dell'art. 128 L.R. 11/2010, e nella parte in cui riduce di conseguenza gli stanziamenti a favore di parte di ricorrente in attuazione di quanto disposto dalla delibera di Giunta n. 394/2013

- Decreto Assessorato Regionale Economia - Dipartimento Bilancio e Tesoro n. 3462 del 27 12 2013 che ha istituito il relativo capitolo di bilancio

FATTO

La Legge Regionale 21 agosto 2013 n. 16 (di seguito “L.R. 16/2013”) ha introdotto modifiche ed integrazioni all’art. 128 della Legge Regionale 12 maggio 2010 n. 11 (di seguito “L.R. 11/2010”), disciplinando, in particolare, la procedura relativa agli avvisi di selezione per la manifestazione di interesse alla concessione, da parte della Regione Siciliana, di un sostegno economico sotto forma di contributo in favore degli enti di cui allo stesso art. 128 della L.R. 11/2010.

In questo modo, sono state cancellate le regole e le prassi finora vigenti, secondo le quali l'erogazione dei contributi ad associazioni, fondazioni ed enti, avveniva attraverso

l'inserimento in un apposito elenco allegato alla legge finanziaria (c.d. "ex tabella H").

Il nuovo sistema, secondo le dichiarazioni di principio del Presidente della Regione, avrebbe dovuto garantire la trasparenza e la pubblicità delle procedure per l'erogazione dei contributi.

Le modifiche e le integrazioni introdotte, inter alia, hanno previsto che:

“è istituito nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2013, [...] un apposito fondo destinato al finanziamento di contributi in favore di soggetti beneficiari di un sostegno economico, con una dotazione complessiva di 6.500 migliaia di euro, da ripartire con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, previa delibera della Giunta regionale, ai dipartimenti competenti per materia. I contributi sono attribuiti ed erogati sulla base della disponibilità finanziaria iscritta nel bilancio della Regione, della congruità della spesa e della validità sociale e culturale della stessa, sottoposta alle valutazioni da effettuarsi a cura di commissioni nominate da parte degli Assessori regionali dei dipartimenti competenti (Beni culturali e identità siciliana; Famiglia, politiche sociali e lavoro; Infrastrutture e mobilità; Istruzione e formazione professionale; Risorse agricole e alimentari; Salute; Turismo, sport e spettacolo).”.

“La Giunta regionale approva lo schema di avviso generale di selezione e individua la struttura di massima dimensione che provvede alla pubblicazione dello stesso. Tale avviso contiene le modalità attuative contenute nel presente articolo e indica i dipartimenti regionali che devono pubblicare eventuali avvisi speciali di settore previsti dalla vigente legislazione regionale”.

“Per l'anno 2013, in considerazione della funzione strumentale che svolgono alcuni enti dell'area del disagio sociale e della disabilità, le relative istanze devono essere presentate entro quindici giorni dall'avviso e le istruttorie di concessione di contributi sono definite entro il termine di quindici giorni dalla presentazione delle stesse.”

“È fatto obbligo alla Giunta regionale di pubblicare sul sito ufficiale della Regione siciliana la graduatoria degli enti beneficiari dei contributi, con il relativo importo, il giorno successivo all'approvazione del decreto”

“Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2013, la spesa complessiva di 6.500 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo”.

In attuazione delle novità introdotte dalla L. R. 16/2013, la Giunta Regionale, con delibera n. 304 del 27 agosto 2013, aveva approvato lo schema di avviso generale di selezione, ai sensi del nuovo comma 8-ter dell'art. 128 della L. R. n. 11/10, individuando nella Segreteria Generale della Presidenza della Regione la struttura di massima dimensione deputata a provvedere alla pubblicazione dell'Avviso generale.

In attuazione della delibera della Giunta Regionale n. 304 del 27 agosto 2013, il Segretario Generale, con Decreto n. 247/Area 1/S.G. del 28 agosto 2013, aveva indetto l' "Avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla concessione da parte della Regione siciliana

di un sostegno economico sotto forma di contributo ai sensi dell'art. 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni" (di seguito l' "Avviso", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 6 settembre 2013 n. 41.

Nell'Avviso, oltre ad essere dettagliate le procedure che gli enti avrebbero dovuto rispettare per ottenere il beneficio, era stato previsto, ai sensi della L. R. 16/2013, che fossero le commissioni nominate dagli Assessorati a stimare "l'ammontare del contributo teoricamente necessario per le attività e il numero di risorse umane dell'ente per esse necessarie". E che, in ogni caso "In sede di finanziamento, il contributo, in ragione del riparto della dotazione complessiva prevista dalla legge regionale n. 16 del 21 agosto 2013 con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, previa delibera della Giunta regionale, potrà essere modulato in misura proporzionale alle risorse assegnate ed al punteggio ottenuto".

L'Avviso aveva inoltre individuato gli specifici criteri di valutazione a cui le commissioni avrebbero dovuto attenersi.

Con la Legge Regionale 25 novembre 2013 n. 20 era stata autorizzata la spesa di ulteriori 5.535 migliaia di euro per le finalità di cui all'art. 1 della L. R. 16/2013, con la conseguenza che la dotazione disponibile è diventata pari ad € 12.035.000,00.

A seguito della pubblicazione dell'Avviso erano state nominate le commissioni di valutazione previste dalla L. R. 16/2013 e dall'Avviso medesimo che hanno valutato le proposte progettuali, determinato l'importo finanziabile di ciascuna proposta e stilato le graduatorie. Le graduatorie sono state successivamente trasmesse alla Giunta Regionale per il tramite della Segreteria Generale e dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione per la loro approvazione definitiva.

La ricorrente, già destinataria di contributi in virtù di specifiche leggi regionali, ha partecipato alla procedura in oggetto.

Si era classificata al primo posto della graduatoria finale redatta dalla speciale Commissione nominata dall'Assessorato Regionale alla Famiglia.

La stessa aveva richiesto un contributo di € 736.000,00, in relazione a tutti i numerosi e rilevanti interventi portati avanti da anni dal Centro.

La Commissione, nominata ex art. 128 L.R. 11/2010, in esito alle valutazioni svolte aveva proposto la concessione di Euro 650.000,00.

La Giunta Regionale, quindi, con deliberazione n. 394 del 9 dicembre 2013 (di seguito "Del. 394/2013"), dopo aver considerato che la disponibilità finanziaria di € 12.035.000,00 non era sufficiente per la copertura di tutte le richieste di contributi, stabiliva di concedere i contributi con priorità alle aree tematiche strumentale e del disagio sociale, afferenti al Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali (di seguito "Dip. F.P.S."), in applicazione però, contestualmente, anche della norma contenuta nell'Avviso secondo la quale i soggetti destinatari di precedenti espresse norme regionali di riconoscimento di specifici contributi dovevano essere finanziati con priorità.

Però, in spregio alle disposizioni contenute nella L.R. 16/2013, nella L.R. 11/2010 e nella

lex specialis, la Giunta (con l'allegato "B" alla Del. 394/2013), introduceva una nuova e non prevista sottospecie di area tematica (rectius: criterio di preferenza) afferente al Dipartimento, cui ha dato priorità assoluta ai fini del finanziamento rispetto a tutte le altre aree tematiche, prevedendo ex novo che almeno € 2.447.000,00 corrispondente al 71% del totale dei contributi assegnati al suddetto Dip. F.P.S., (pari ad € 3.452.608,00) fossero destinati al "Disagio sensoriale-motorio".

Nell'avviso pubblico era stato specificato testualmente che le uniche priorità di spesa stabilite fossero: Disagio Sociale, Disabilità, Precedente finanziamento.

Tale importo é stato stralciato dalle somme complessivamente assegnate all'Assessorato Regionale alla Famiglia al fine di essere destinato ad hoc a n. 5 associazioni partecipanti (le controinteressate del ricorso principale). La Giunta dunque aveva inteso garantire alle (sole) associazioni controinteressate il conseguimento del 100% del contributo proposto dalla Commissione, laddove alla ricorrente (nonché - con percentuali diverse - a tutti gli altri soggetti collocati in posizione utile) perveniva circa il 50% di quanto proposto dalla Commissione.

In conseguenza di tale stralcio, la ricorrente si vedeva decurtare il contributo proposto di ulteriori Euro 323178,00.

Venivano dunque impugnati la delibera di Giunta n. 394/2013 e tutti i successivi e connessi provvedimenti regionali.

Successivamente il Tar Palermo emetteva sentenza con la quale accoglieva le domande formulate dalla ricorrente.

Tale sentenza veniva appellata innanzi al C.G.A. dal Centro Regionale Helen Keller, Via Salita Tremonti – Fondo Cardia – 98152 Messina P.I. 97067580833 e Consiglio Regionale dell'Unione dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus in persona del legale rappresentante, presso la sede legale in via Carmelo Abate, 5 Catania C.F. 8009710874.

Con sentenza n. 577/2014 depositata il 24 10 2014 il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana accoglieva l'appello, sotto il profilo per cui sussisteva difetto di contraddittorio in primo grado per la mancata evocazione in giudizio di altri due controinteressati, e precisamente l'Opera nazionale mutilati e invalidi civili (O.N.M.I.C.) e l'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (A.N.M.I.C.).

Per tale ragione, ed in virtù di quanto stabilito dall'art. 105 del Codice del Processo Amministrativo, veniva effettuata la riassunzione del processo, in esito alla quale il Tar veniva a fissare l'udienza di merito per la data del 28 07 2015.

Nelle more, veniva indetto il medesimo avviso per l'anno 2014 con Decreto Presidenziale 17 settembre 2014 pubblicato in Gurs del 19 09 2014; detto avviso ricalca pedissequamente quello che era stato emesso per l'anno 2013. La procedura è identica. Pertanto, le Commissioni costituite per la valutazione dei progetti si sono messe all'opera e hanno definito il proprio lavoro elaborando le nuove graduatorie per ciascun Dipartimento.

La ricorrente ha avuto attribuito un contributo di Euro 763890.

Con Delibera Giunta Regionale di Governo n. 374 del 17 12 2014 l'Amministrazione

Regionale - preso atto della disponibilità finanziaria di Euro 10.000.000 a fronte di un fabbisogno di Euro 11.208.494,07 - decide di ripartire le somme disponibili tra tutti i soggetti utilmente collocati nelle diverse graduatoria, con una decurtazione proporzionale rispetto all'importo stimato dalle Commissioni Tecniche. E ciò in linea con quanto stabilito nell'Avviso Pubblico del 17 09 2014, secondo il quale *"In sede di finanziamento, il contributo, in ragione del riparto della dotazione complessiva prevista dall'art. 29 della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014 con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, previa delibera della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 128, comma 8 bis, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, potrà essere modulato in misura proporzionale alle risorse assegnate a ciascun Dipartimento ed al punteggio ottenuto da ciascun ente."*

Inopinatamente, in data 29 12 2014 la Giunta procedeva alla integrazione della precedente Delibera del 17 12 2014 specificando che detta riduzione proporzionale andava rapportata (non più all'importo stimato dalle Commissioni, ma) alla spesa storica dell'anno 2013.

In esito a tale decisione, l'Assessorato Regionale Economia provvedeva a redistribuire i contributi secondo il nuovo criterio.

La tabella seguente mostra il risultato (in termini di assegnazione a ciascun Dipartimento delle risorse) se si fosse adottato il criterio indicato dall'avviso pubblico e dalla Delibera Giuntale n. 374

Dipartimento	Importo proposto per titolari di priorità	Ripartizione a 10 mln
Salute - Oss. Epidemiologico	€ 87.000,00	€ 77.619,70
Salute - Pianificaz. Strategica	€ 289.200,00	€ 258.018,60
Famiglia Disagio sociale	€ 4.121.220,00	€ 3.676.872,18
Famiglia Disabilità	€ 692.570,00	€ 617.897,46
Famiglia Antimafia	€ 95.848,07	€ 85.513,78
Turismo sport e spettacolo	€ 179.900,00	€ 160.503,27
Affari extra regionali	€ 325.000,00	€ 289.958,67
Agricoltura (Dip. Strutt. E Infrastrutt.)	€ 1.724.756,00	€ 1.538.793,69
Beni culturali	€ 1.491.000,00	€ 1.330.241,15
Formazione	€ 2.202.000,00	€ 1.964.581,49
Totale	€ 11.208.494,07	€ 10.000.000,00

L'ultima colonna evidenzia che per i progetti relativi all'Assessorato Regionale Famiglia aventi ad oggetto il disagio sociale risulta una assegnazione di Euro 3.676.872,18.

Viceversa, applicando il criterio della spesa storica del 2003, agli stessi progetti viene assegnata la somma complessiva di Euro 1.831.945,41 (come da allegato del Decreto Assessoriale del 31 12 2014).

La ricorrente passa dunque da una assegnazione iniziale di Euro 763890 (per come proposto dalla Commissione) ad Euro 360038 (per come stabilito dal Decreto Assessoriale del 31 12

2014).

Ove fosse stato applicato il criterio della riduzione proporzionale in base al punteggio (come da avviso), la ricorrente avrebbe ottenuto l'assegnazione di (circa) Euro 681527. La ricorrente viene ingiustamente a subire una decurtazione di Euro 321489.

Ma c'è di più.

La ripartizione sulla base della spesa storica del 2013 (proprio perché sganciata dalla istruttoria effettiva del procedimento) ha determinato delle eccedenze in relazione ai progetti afferenti alcuni Dipartimenti. E' il caso del

g) Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica dell'Assessorato alla Salute (Euro 678247,85 di eccedenza)

h) Dipartimento Beni Culturali (Euro 312555 di eccedenza)

i) Dipartimento Regionale Turismo (Euro 2294081 di eccedenza)

Si tratta di circa Euro 3.284.883 che rimangono come residui passivi non assegnati ad alcuno. Infatti, ogni Dipartimento che ha ricevuto l'assegnazione di somme eccedenti, non le ha (giustamente) attribuite in aggiunta ai relativi Enti, ai quali sono stati assegnati gli stessi importi proposti dalle Commissioni Tecniche. Con il risultato di una gravissima discriminazione in danno dei progetti relativi al Dipartimento Regionale Famiglia, al Dipartimento Regionale Formazione, al Dipartimento Regionale ex Interventi infrastrutturali Agricoltura che hanno subito assegnazioni pesantemente decurtate.

La grave lesione subita costringe la Associazione ad impugnare la delibera n. 391 e gli atti connessi che sono illegittimi per le seguenti ragioni di

DIRITTO

1. Violazione del principio di trasparenza - Violazione dei principi attinenti l'esercizio dell'autotutela - Violazione del principio del contrarius actus

La delibera impugnata, lungi dal volere interpretare il bando, lo va in realtà a modificare, mutando il criterio (ivi stabilito) per la ripartizione delle somme in caso di incapienza del budget a disposizione. Ma ciò è chiaramente inammissibile, in quanto tutto avviene dopo che il procedimento è completamente definito. Non solo: si tratta di un vero e proprio atto di autotutela, adottato al di fuori di tutte le garanzie partecipative necessarie.

e) In subordine, Violazione dell'avviso pubblico laddove è previsto il criterio di modulazione proporzionale del contributo - Violazione del bando quale lex specialis

In subordine al mancato accoglimento della censura che precede, sussiste violazione dell'Avviso.

La regola affermata nell'avviso pubblico in caso di incapienza delle somme a disposizione (rispetto al complesso delle istanze presentate) è molto chiara: "in sede di finanziamento, il contributo, in ragione del riparto della dotazione complessiva prevista dalla legge regionale n. 16 del 21 agosto 2013 con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, previa

delibera della Giunta regionale, potrà essere modulato in misura proporzionale alle risorse assegnate ed al punteggio ottenuto".

Laddove dunque la Giunta stabilisce di rimodulare le somme in modo proporzionale (non rispetto agli importi economici stimati dalle Commissioni per ciascun progetto ma) rispetto alla spesa storica del 2013 viene effettuata una violazione della citata disposizione del bando, la quale non può che riferirsi alle risorse assegnate e al punteggio attribuito dalle Commissioni in relazione all'anno 2014, e cioè in relazione al procedimento istruttorio attuativo dello stesso Avviso.

Indipendentemente da quanto eccepito nel primo motivo di ricorso, la Giunta è tenuta al rispetto della *lex specialis* della procedura, non foss'altro per le prioritarie esigenze di garantire la par condicio dei partecipanti, e l'imparzialità dell'agire.

3. Violazione dell'art. 128 comma 8 bis della L.R. 11/2010 - Vizio di incompetenza

Stabilisce tale disposizione che "i contributi sono attribuiti ed erogati sulla base della disponibilità finanziaria iscritta nel bilancio della Regione, della congruità della spesa e della validità sociale e culturale della stessa, sottoposta alle valutazioni da effettuarsi a cura di commissioni nominate da parte degli Assessori regionali dei dipartimenti competenti"

La Giunta ha dunque violato questa disposizione sotto tre specifici profili:

- a) in quanto ha sostituito la propria valutazione a quella demandata per legge alle competenti commissioni nominate. Sussiste infatti una chiara riserva di amministrazione in favore dell'operato di tali Commissioni, e ciò all'evidente fine di garantire la massima trasparenza e oggettività possibile, con voluta sottrazione della scelta all'organo politico;
- b) in quanto ha ommesso completamente di applicare il mix di criteri indicati nel dato normativo (congruità della spesa, validità sociale e culturale della spesa);
- c) in quanto si è discostata dalle valutazioni operate dalla Commissione, che invece non potevano non essere vincolanti per la successiva attività amministrativa. Il tenore del testo normativo non si presta ad equivoci, in tal senso.

4. Violazione del principio di imparzialità e di buon andamento - Violazione dell'art. 97 della Costituzione - Eccesso di potere per irragionevolezza - Violazione del principio di proporzionalità - Eccesso di potere per totale contrasto con l'istruttoria compiuta - Difetto ed incongruenza della motivazione

La decisione di utilizzare il criterio della spesa storica sostenuta nell'anno 2013 è comunque nel merito completamente errato. Infatti:

- a) viene effettuata una attribuzione di contributo completamente sganciata dalle valutazioni di merito dei progetti effettuate dalle Commissioni, con una totale irrazionalità del modo di procedere e con la completa vanificazione dell'attività istruttoria compiuta, assolutamente obliterata in esito all'adozione del nuovo criterio di riparto. Non sussiste in tal senso alcuna proporzionalità (in senso assoluto) né congruenza tra il contenuto dei progetti e le somme attribuite.

b) viene utilizzato un criterio (quale quello della spesa storica del 2013) completamente inattendibile in quanto parametrato su importi fattualmente erogati in esecuzione di provvedimenti tutti impugnati con il ricorso principale, e contraddistinti da gravi ed evidenti vizi di legittimità. Sono dunque importi in realtà provvisori, e suscettibili di mutamento in esito all'eventuale accoglimento del ricorso principale.

c) detto criterio é ancora inattendibile in quanto frutto di una ripartizione operata (a tutto concedere) sulla base di valutazioni operate su progetti diversi da quelli presentati nell'anno 2014, in un contesto di partecipanti diversi per numero, e in una procedura in cui era stato effettuato l'illegittimo accantonamento di somme in favore di 5 partecipanti, con l'alterazione di tutte le proporzioni

d) la motivazione addotta appare incomprensibile. La ragione giustificativa della modifica viene fondata sul fatto che la spesa storica del 2013 sarebbe "l'unico dato a disposizione". Non si comprende quale possa essere il senso di tale giustificazione e soprattutto da dove derivi l'esigenza di avvalersi di un dato disponibile; del quale non c'è alcuna necessità, tenuto conto che i contributi vanno attribuiti sulla base delle valutazioni operate (oggi) dalle Commissioni tecniche. Valutazioni, che sole possono costituire il "dato" su cui operare la ripartizione. Gli Enti che lo scorso anno avevano beneficiato della riserva per "disagio motorio e sensoriale" non hanno partecipato alla procedura odierna, in quanto hanno ottenuto una legge provvedimento che ha erogato direttamente il sostegno economico.

5. Eccesso di potere per sviamento - Violazione del principio di trasparenza - Violazione dell'art. 97 Costituzione sotto il profilo della imparzialità e buon andamento

La decisione di modificare il criterio di assegnazione delle somme é stata assunta dopo che le relative graduatorie erano state compilate, dopo che le valutazioni erano state definite e dopo che era divenuto chiaro il quadro degli Enti risultati ammessi, con l'indicazione per ciascuno degli importi economici proposti dalle Commissioni. Dunque, é stata vanificata l'imparzialità dell'operato della Giunta, che ha assunto una decisione ben conoscendone l'impatto e le conseguenze concrete sulla distribuzione dei contributi ai diversi partecipanti.

e) Eccesso di potere per disparità di trattamento

Indipendentemente dalle previsioni della legge e dell'Avviso, la decisione di attribuire ad alcuni progetti una somma largamente inferiore a quanto valutato dalle Commissioni e ad altri la medesima somma valutata dalle Commissioni, costituisce comportamento sintomatico dell'eccesso di potere per disparità di trattamento. Laddove solo la riduzione proporzionale tra tutti garantisce il rispetto del pari trattamento.

Tutte le censure esposte nei superiori paragrafi vengono ovviamente eccepite in via principale contro la Delibera Giunta Regionale n. 391 del 29 12 2014 e - quali vizi derivati - contro gli altri atti qui impugnati, che ne costituiscono attuazione.

In ordine alla identificazione dei controinteressati

I soggetti inseriti nella graduatoria specifica della ricorrente (nonché tutti gli altri Enti che hanno subito una decurtazione rispetto agli importi assegnati dalle Commissioni) sono cointeressati.

Sono invece soggetti controinteressati tutti quegli Enti che, sulla base del criterio della spesa storica del 2013, vengono a mantenere l'assegnazione del medesimo importo attribuito dalle Commissioni; e ciò nei casi in cui l'utilizzo del criterio della spesa storica del 2013 ha comportato l'attribuzione ai relativi Dipartimenti di somme maggiori rispetto a quelle scaturenti dal lavoro delle Commissioni. Ciò si è verificato almeno per i seguenti Dipartimenti:

- j) Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica dell'Assessorato alla Salute (Euro 678247,85 di eccedenza)
- k) Dipartimento Beni Culturali (Euro 312555 di eccedenza)
- l) Dipartimento Regionale Turismo (Euro 2294081 di eccedenza)

Per gli Enti in questione, l'eventuale accoglimento del ricorso comporterebbe (a fronte dell'attuale mantenimento dell'importo) una riduzione frutto della decurtazione proporzionale tra tutti i destinatari.

Dato il rilevante numero dei controinteressati e la difficoltà nel potere individuare per ciascuno l'indirizzo di sede legale e l'esatta denominazione, si notifica il presente ricorso ad alcuni di essi e per i rimanenti si chiederà l'autorizzazione per integrare la notifica del presente ricorso attraverso lo strumento dei pubblici proclami.

* * * * *

In conclusione, si chiede l'accoglimento del ricorso con ogni consequenziale statuizione.
Con vittoria di spese e compensi.

Nei confronti di Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS, Consiglio Regionale dell'Unione dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus, Centro Regionale Helen Keller, Ente Nazionale Sordi, Opera Nazionale Mutilati Invalidi Civili, Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili non vengono proposte domande, ed il ricorso viene notificato solo per fini notiziali, essendo detti Enti i controinteressati originari.

In ordine al contributo unificato, lo stesso è dovuto nella misura ordinaria di Euro 650.

Avv. Salvatore Ferrara

Avv. Vittorio Fiasconaro

3.2.

Ricorsi proposti dalla Fondazione Banco Alimentare

3.2.1. Ricorso principale

Ecc.mo Tar Palermo

Ricorso

di **Fondazione Banco Alimentare Onlus**, con sede legale in Via Legnone n. 4 - 20158 Milano (C.F. 97075370151), in persona del legale rappresentante pro-tempore, sig. Andrea Camillo Giussani, C.F. GSSNRC49A31F205J, rappresentata e difesa - anche in via disgiunta - dagli avvocati Salvatore Ferrara (C.F. FRRSVT67L18G273A) e Vittorio Fiasconaro (C.F. FSCVTR68E02G273U) del Foro di Palermo, domiciliati presso lo studio del primo in Palermo, via Goethe n. 1 (fax n. 0916197732 e p.e.c. vittorio.fiasconaro@avvocato.it per comunicazioni) in forza di mandato speciale del 04 febbraio 2014, Rep. n. 291443 del Notaio Aurelio Gavazzi in Milano

Contro

- **Regione Siciliana**, in persona del Presidente pro-tempore (C.F. 80012000826);
- **Giunta di Governo** della Regione Siciliana in persona del Presidente pro tempore (C.F. 80012000826);
- **Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro** in persona dell'Assessore Regionale pro tempore;
- **Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali** in persona del Dirigente Generale pro tempore;
- **Assessorato Regionale dell'Economia** in persona dell'Assessore pro tempore.

E nei confronti di

- e) **Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS**, via Borgognona, 38 - 00187 Roma P.I. 00989551007;
- f) **Centro Regionale Helen Keller**, Via Salita Tremonti – Fondo Cardia – 98152 Messina P.I. 97067580833;
- g) **Ente Nazionale Sordi - Onlus**, Via Gregorio VII n.120 - 00165 Roma - C.F. 04928591009 - P.IVA 06960941000

per l'annullamento parziale di

- f) Delibera della Giunta Regionale di Governo n. 394 del 09 dicembre 2013, nella parte in cui stabilisce di riservare la somma di € 2.447.000,00 (duemilioni quattrocento quarantasettemila/00) per finalità di disagio sensoriale motorio, nell'ambito della disponibilità economica assegnata al Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali per la graduatoria redatta in attuazione dell'art. 128 della L.R. n. 11/2010, come modificato dalla L.R. 16/2013;
- g) Delibera Giunta Regionale di Governo n. 402 del 18 dicembre 2013 (costituente rettifica e conferma della precedente delibera n. 394/2013) nella parte in cui stabilisce di riservare la somma di € 2.447.000,00 (duemilioni quattrocento quarantasettemila/00) per finalità di disagio sensoriale motorio, nell'ambito della disponibilità economica assegnata al Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali per la graduatoria redatta in attuazione dell'art. 128 L.R. 11/2010;
- h) Decreto e/o Decreti emessi dall'Assessore Regionale per l'Economia che hanno

approvato e/o rimodulato la ripartizione dei contributi (provvedimenti non conosciuti dai ricorrenti), nella parte in cui stabiliscono di riservare la somma di € 2.447.000,00 per finalità di disagio sensoriale motorio nell'ambito della disponibilità economica assegnata al Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali per la graduatoria redatta in attuazione dell'art. 128 L.R. 11/2010;

- i) Ogni altro atto o provvedimento, connesso, presupposto o consequenziale emesso dalle indicate autorità.

FATTO

La Legge Regionale 21 agosto 2013 n. 16 (di seguito “L.R. 16/2013”) ha introdotto modifiche ed integrazioni all’art. 128 della Legge Regionale 12 maggio 2010 n. 11 (di seguito “L.R. 11/2010”), disciplinando, in particolare, la procedura relativa agli avvisi di selezione per la manifestazione di interesse alla concessione, da parte della Regione Siciliana, di un sostegno economico sotto forma di contributo in favore degli enti di cui allo stesso art. 128 della L.R. 11/2010.

In questo modo, sono state cancellate le regole e le prassi finora vigenti, secondo le quali l'erogazione dei contributi ad associazioni, fondazioni ed enti, avveniva attraverso l’inserimento in un apposito elenco allegato alla legge finanziaria (c.d. “ex tabella H”).

Il nuovo sistema, secondo le dichiarazioni di principio del Presidente della Regione, avrebbe dovuto garantire la trasparenza e la pubblicità delle procedure per l'erogazione dei contributi.

Le modifiche e le integrazioni introdotte, *inter alia*, hanno previsto che:

“è istituito nel bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2013, [...] un apposito fondo destinato al finanziamento di contributi in favore di soggetti beneficiari di un sostegno economico, con una dotazione complessiva di 6.500 migliaia di euro, da ripartire con decreto dell’Assessore regionale per l’economia, previa delibera della Giunta regionale, ai dipartimenti competenti per materia. I contributi sono attribuiti ed erogati sulla base della disponibilità finanziaria iscritta nel bilancio della Regione, della congruità della spesa e della validità sociale e culturale della stessa, sottoposta alle valutazioni da effettuarsi a cura di commissioni nominate da parte degli Assessori regionali dei dipartimenti competenti (Beni culturali e identità siciliana; Famiglia, politiche sociali e lavoro; Infrastrutture e mobilità; Istruzione e formazione professionale; Risorse agricole e alimentari; Salute; Turismo, sport e spettacolo).”.

“La Giunta regionale approva lo schema di avviso generale di selezione e individua la struttura di massima dimensione che provvede alla pubblicazione dello stesso. Tale avviso contiene le modalità attuative contenute nel presente articolo e indica i dipartimenti regionali che devono pubblicare eventuali avvisi speciali di settore previsti dalla vigente legislazione regionale”.

“Per l’anno 2013, in considerazione della funzione strumentale che svolgono alcuni enti dell’area del disagio sociale e della disabilità, le relative istanze devono essere presentate entro quindici giorni dall’avviso e le istruttorie di concessione di contributi

sono definite entro il termine di quindici giorni dalla presentazione delle stesse.”

“È fatto obbligo alla Giunta regionale di pubblicare sul sito ufficiale della Regione siciliana la graduatoria degli enti beneficiari dei contributi, con il relativo importo, il giorno successivo all’approvazione del decreto”

“Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2013, la spesa complessiva di 6.500 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell’UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario medesimo”.

In attuazione delle novità introdotte dalla L. R. 16/2013, la Giunta Regionale, con delibera n. 304 del 27 agosto 2013, ha approvato lo schema di avviso generale di selezione, ai sensi del nuovo comma 8-ter dell’art. 128 della L. R. n. 11/10, individuando nella Segreteria Generale della Presidenza della Regione la struttura di massima dimensione deputata a provvedere alla pubblicazione dell’Avviso generale.

In attuazione della delibera della Giunta Regionale n. 304 del 27 agosto 2013, il Segretario Generale, con Decreto n. 247/Area 1/S.G. del 28 agosto 2013, ha indetto l’*“Avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla concessione da parte della Regione siciliana di un sostegno economico sotto forma di contributo ai sensi dell’art. 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni”* (di seguito l’*“Avviso”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 6 settembre 2013 n. 41.

Nell’Avviso, all’art. 3, sono stati individuati i dipartimenti regionali competenti e le aree tematiche su cui gli enti avrebbero dovuto indirizzare la propria manifestazione d’interesse, che vengono di seguito elencati:

- Dipartimento regionale dei beni culturali ed identità siciliana - area tematica: attività culturali, artistiche, storiche, ambientali e paesistiche;
- **Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali - area tematica: attività sociali, disagio sociale, disabilità, legislazione antimafia;**
- Dipartimento regionale delle infrastrutture e mobilità - area tematica: rappresentanze regionali inquilini ed assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- Dipartimento regionale dell’istruzione e formazione professionale - area tematica: attività di studio e ricerca in ambiti formativi scolari e universitari, rivolte anche a disabilità sensoriali;
- Dipartimento regionale interventi infrastrutturali in agricoltura - area tematica: promozione e divulgazione delle politiche di sviluppo economico agro-alimentare territoriale;
- Dipartimento regionale interventi strutturali in agricoltura - area tematica: gestione faunistica del territorio;
- Dipartimento regionale della pianificazione strategica - area tematica: attività di ricerca e assistenza e sostegno a soggetti affetti da patologie e disabilità.

Nell’Avviso, oltre ad essere dettagliate le procedure che gli enti avrebbero dovuto rispettare per ottenere il beneficio, è stato previsto, ai sensi della L. R. 16/2013, che

fossero le commissioni nominate dagli Assessorati a stimare “*l’ammontare del contributo teoricamente necessario per le attività e il numero di risorse umane dell’ente per esse necessarie*”. E che, in ogni caso “*In sede di finanziamento, il contributo, in ragione del riparto della dotazione complessiva prevista dalla legge regionale n. 16 del 21 agosto 2013 con decreto dell’Assessore regionale per l’economia, previa delibera della Giunta regionale, potrà essere modulato in misura proporzionale alle risorse assegnate ed al punteggio ottenuto*”.

L’Avviso ha inoltre individuato gli specifici criteri di valutazione a cui le commissioni avrebbero dovuto attenersi.

Con la Legge Regionale 25 novembre 2013 n. 20 è stata autorizzata la spesa di ulteriori 5.535 migliaia di euro per le finalità di cui all’art. 1 della L. R. 16/2013, con la conseguenza che la dotazione disponibile è diventata pari ad € 12.035.000,00.

A seguito della pubblicazione dell’Avviso sono state nominate le commissioni di valutazione previste dalla L. R. 16/2013 e dall’Avviso medesimo che hanno valutato le proposte progettuali, determinato l’importo finanziabile di ciascuna proposta e stilato le graduatorie. Le graduatorie sono state successivamente trasmesse alla Giunta Regionale per il tramite della Segreteria Generale e dell’Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione per la loro approvazione definitiva.

La Fondazione ricorrente, già destinataria di contributi in virtù di specifiche leggi regionali, ha partecipato alla procedura in oggetto.

Si é classificata al primo posto della graduatoria finale redatta dalla speciale Commissione nominata dall’Assessorato Regionale alla Famiglia, con punti 96/100.

La stessa aveva richiesto un contributo di € 554.570,00, in relazione a tutti i numerosi e rilevanti interventi portati avanti da anni, e relativi soprattutto al sostegno alimentare delle famiglie bisognose.

La Commissione, nominata ex art. 128 L.R. 11/2010, in esito alle valutazioni svolte, aveva proposto la concessione di € 500.000,00.

La Giunta Regionale, quindi, con deliberazione n. 394 del 9 dicembre 2013 (di seguito “Del. 394/2013”), dopo aver considerato che la disponibilità finanziaria di € 12.035.000,00 non era sufficiente per la copertura di tutte le richieste di contributi, stabiliva di concedere i contributi con priorità alle aree tematiche strumentale e del disagio sociale, afferenti al Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali (di seguito “Dip. F.P.S.”), in applicazione però, contestualmente, anche della norma contenuta nell’Avviso secondo la quale i soggetti destinatari di precedenti espresse norme regionali di riconoscimento di specifici contributi dovevano essere finanziati con priorità.

Però, in spregio alle disposizioni contenute nella L. R. 16/2013, nella L. R. 11/2010 e nella *lex specialis*, la Giunta, con l’allegato “B” alla Del. 394/2013, ha introdotto una nuova e non prevista sottospecie di area tematica (*rectius*: criterio di preferenza) afferente al Dipartimento, cui ha dato priorità assoluta ai fini del finanziamento rispetto

a tutte le altre aree tematiche, prevedendo *ex novo* che almeno € 2.447.000,00, corrispondente al 71% del totale dei contributi assegnati al suddetto Dip. F.P.S., (pari ad € 3.452.608,00) fossero destinati al “Disagio sensoriale-motorio”.

Nell'avviso pubblico, di contro, era stato specificato testualmente che le uniche priorità di spesa stabilite fossero: Disagio Sociale, Disabilità, Precedente finanziamento.

Tale importo è stato stralciato dalle somme complessivamente assegnate all'Assessorato Regionale alla Famiglia al fine di essere destinato *ad hoc* a n. 3 associazioni partecipanti (le odierne contro-interessate). L'importo di € 2.447.000,00, infatti, corrisponde esattamente alla somma degli importi che erano stati proposti dalla Commissione per le tre associazioni, che si erano rispettivamente collocate nella posizione terz'ultima, quart'ultima e sest'ultima della graduatoria con punti, 71, 72 e 74. La Giunta ha dunque inteso garantire alle (sole) tre associazioni contro-interessate il conseguimento del 100% del contributo proposto dalla Commissione, laddove alla ricorrente (nonché - con percentuali diverse - a tutti gli altri soggetti collocati in posizione utile) perverrà il 50% di quanto proposto dalla Commissione.

In conseguenza di tale stralcio, la ricorrente si vede decurtare il contributo proposto di ulteriori € 248.598,00, tenuto conto che lo stesso sarà redistribuito tra tutti i soggetti collocati in posizione utile in modo proporzionale al punteggio ottenuto e all'entità del contributo proposto, e ciò secondo il seguente schema:

Punt.	Ente	Proposta contrib	Assegnati	Bando	differenza	
1	96	Banco alimentare	€ 500.000,00	€ 251.402,00	€ 480.000,00	€ 228.598,00
2	86	Centro Padre Nostro	€ 650.000,00	€ 326.822,00	€ 559.000,00	€ 232.178,00
3	79	Meter	€ 210.000,00	€ 105.588,00	€ 165.900,00	€ 60.312,00
4	77	O.N.M.I.C.	€ 55.000,00	€ 51.134,00	€ 42.350,00	€ -8.784,00
5	76	Telefono Azzurro	€ 40.000,00	€ 20.112,00	€ 30.400,00	€ 10.288,00
6	74	E.N.S.	€ 647.000,00	€ 601.523,00	€ 478.780,00	€ -122.743,00
7	72	Don Calabria	€ 200.000,00	€ 100.560,00	€ 144.000,00	€ 43.440,00
	72	Helen Keller	€ 600.000,00	€ 590.000,00	€ 432.000,00	€ -158.000,00
8	71	Unione Italiana Ciechi	€ 1.200.000,00	€ 1.153.209,00	€ 852.000,00	€ -301.209,00
	71	Telefono Arcobaleno	€ 400.000,00	€ 201.121,00	€ 268.178,00	€ 67.057,00
9	70	A.N.M.I.C.	€ 130.000,00	€ 51.134,00	€ -	€ -51.134,00
		€ 4.632.000,00	€ 3.452.605,00	€ 3.452.608,00		
			€ 1.005.605,00			
			€ 2.447.000,00			

laddove

- "Assegnati" indica i fondi attribuiti sulla base degli atti impugnati

- "Bando" indica i fondi che verrebbero attribuiti senza la riserva di Euro 2447000,00 per il disagio sensoriale motorio.

Nel caso della ricorrente, tali fondi ammontano ad Euro 480.000,00 con una differenza di Euro 228.598,00 rispetto a quanto stabilito dagli atti impugnati

Viene dunque chiesto l'annullamento degli atti impugnati per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. Violazione del bando quale *lex specialis* della procedura - Modifica del bando in un momento successivo alla conclusione della procedura

La Giunta Regionale di Governo, nel momento in cui stabilisce di attribuire priorità assoluta al finanziamento dei partecipanti che si occupano di disagio sensoriale e motorio, assume una decisione che va a modificare *ex post* l'avviso pubblico; il quale in nessun modo aveva stabilito di fissare tale criterio di prededuzione delle somme. Né aveva attribuito tale facoltà alla Giunta. Le uniche priorità espressamente previste erano quelle relative agli interventi in materia di disagio sociale, disabilità e pregresso finanziamento con legge regionale. Il nuovo criterio di priorità è stato posto al di fuori di qualsiasi pregressa previsione.

2. Vizio di motivazione - carenza assoluta di motivazione

Le delibere di Giunta che stabiliscono di effettuare lo stralcio delle somme a favore delle associazioni che si occupano di disagio sensoriale motorio non indicano alcuna ragione giustificativa di tale scelta. Tenuto conto che le relative somme vengono decurtate dagli stanziamenti per associazioni che operano nel campo del disagio sociale (e dunque per una finalità che appare non meno meritevole del disagio sensoriale motorio), la motivazione della decisione era assolutamente necessaria. E ciò anche perché tale decisione è stata adottata quale scelta ampiamente discrezionale, al di fuori di qualsiasi principio o criterio predeterminato, più o meno vincolante. La carenza di motivazione peraltro non può in alcun modo essere superata facendo ricorso all'art. 21-octies della L. 241/1990, che non si applica ad una fattispecie di questo tipo. Né ci si trova di fronte ad un provvedimento di natura politica.

3. Violazione dell'art. 128 comma 8 bis della L.R. 11/2010 - Vizio di incompetenza

Stabilisce tale disposizione che *“i contributi sono attribuiti ed erogati sulla base della disponibilità finanziaria iscritta nel bilancio della Regione, della congruità della spesa e della validità sociale e culturale della stessa, sottoposta alle valutazioni da effettuarsi a cura di commissioni nominate da parte degli Assessori regionali dei dipartimenti competenti”*

La Giunta ha dunque violato questa disposizione sotto tre specifici profili:

- f) in quanto ha sostituito la propria valutazione a quella demandata per legge alla competente commissione nominata dall'Assessorato Regionale alla Famiglia.

Sussiste infatti una chiara riserva di amministrazione in favore dell'operato di tali Commissioni, e ciò all'evidente fine di garantire la massima trasparenza e oggettività possibile, con voluta sottrazione della scelta all'organo politico;

- g) in quanto ha omesso completamente di applicare (nei confronti delle tre associazioni) il mix di criteri indicati nel dato normativo (congruità della spesa, validità sociale e culturale della spesa);
- h) in quanto si è discostata dalle valutazioni operate dalla Commissione, che invece non potevano non essere vincolanti per la successiva attività amministrativa. Il tenore del testo normativo non si presta ad equivoci, in tal senso.

4. Violazione dell'avviso pubblico laddove è previsto il criterio di modulazione proporzionale del contributo - Violazione del principio di uguaglianza e di non discriminazione

La regola affermata nell'avviso pubblico in caso di incapienza delle somme a disposizione (rispetto al complesso delle istanze presentate) è molto chiara: "*in sede di finanziamento, il contributo, in ragione del riparto della dotazione complessiva prevista dalla legge regionale n. 16 del 21 agosto 2013 con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, previa delibera della Giunta regionale, potrà essere modulato in misura proporzionale alle risorse assegnate ed al punteggio ottenuto.*"

Laddove dunque la Giunta stabilisce (non di rimodulare le somme in modo proporzionale ma) di attribuire a tre specifiche associazioni il 100% del contributo proposto per le stesse ed alle altre redistribuire in modo proporzionale il saldo residuo, viene effettuata una chiara violazione della citata disposizione del bando. E ciò sotto un duplice profilo:

- in quanto si applicano due criteri differenti a due gruppi di partecipanti; e ciò nel senso che ad un gruppo, viene applicato il criterio proporzionale previsto e ad un altro gruppo no.
- in quanto, in ogni caso, le tre associazioni favorite si erano collocate in fondo alla graduatoria degli ammessi e dunque è stato doppiamente violato il criterio di redistribuzione proporzionale previsto.

Non solo: a prescindere da tale disposizione, il comportamento censurato si pone comunque in conflitto con il principio di uguaglianza e di non discriminazione, che non può che informare la procedura competitiva in oggetto. Viene infatti operato un trattamento differenziato nei confronti dei concorrenti, con l'applicazione di un parametro non omogeneo di quantificazione del budget da assegnare. La distorsione che ne risulta è fin troppo evidente.

5. Eccesso di potere per disparità di trattamento - Eccesso di potere per sviamento - Violazione del principio di trasparenza - Violazione dell'art. 97 Costituzione sotto il profilo della imparzialità e buon andamento

La decisione di modificare il criterio di assegnazione delle somme è stata assunta dopo

che la relativa graduatoria era stata compilata, dopo che le valutazioni erano state definite e dopo che era divenuto chiaro il quadro degli Enti risultati ammessi, con l'indicazione per ciascuno degli importi economici proposti dalle Commissioni. È dunque evidente a chiunque che la Giunta ha inteso stralciare l'importo di € 2.447.000,00 al fine precipuo di "garantire" tre specifiche associazioni, individuate con nome e cognome, cui far pervenire il 100% del contributo proposto. Tale comportamento fa emergere il vizio sintomatico della disparità di trattamento, e soprattutto dello sviamento, in quanto lo scopo effettivamente perseguito appare essere quello di salvaguardare in ogni caso (e in contrasto con il principio di trasparenza) una determinata assegnazione economica a tre partecipanti (laddove si intende far apparire invece che la Giunta miri a salvaguardare uno specifico obiettivo di intervento sociale).

* * * * *

ISTANZA CAUTELARE

La Fondazione ricorrente è costretta a chiedere l'emissione di un provvedimento cautelare.

Infatti, le attività oggetto del contributo in questione devono essere completate entro e non oltre il 30 giugno 2014. E ciò in quanto l'art. 128 della L.R. 12 maggio 2010, n. 11, così come integrato dall'art. 2 della L.R. 4 novembre 2011 n. 24, dispone che (quale condizione per il pagamento del saldo) gli enti debbano trasmettere una dettagliata relazione dell'attività svolta alla data di approvazione dei bilanci consuntivi, dalla quale dovrà evidenziarsi la conclusione di tutte le attività intraprese ed inserite nel programma.

Sono dunque due le condizioni previste per la legittima erogazione del saldo:

- avere svolto le attività che erano state programmate nell'anno 2013;
- avere intrapreso e concluso tali attività entro la data di approvazione del bilancio consuntivo.

Poiché la norma non individuava direttamente tale data, nella prassi applicativa adottata sino ad oggi, gli Uffici Regionali avevano interpretato tale disposizione nel senso di applicare analogicamente il termine previsto per l'approvazione dei bilanci da parte delle società, e dunque con riferimento al 30 aprile di ogni anno.

Adesso invece l'articolo 1 della legge regionale 21 agosto 2013, n. 16, dopo il comma 6 é stato integrato con il comma 6 bis in virtù dell'art. 17 c. 7 della L.R. 5/2014 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale) il quale così dispone: "*gli enti beneficiari di contributi che hanno dato avvio all'attività prevista nell'anno 2013, ai sensi dell'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, sono autorizzati alla prosecuzione dell'attività sino al 30 giugno 2014*".

Ne deriva che - nelle more della decisione di merito, ed in assenza di un provvedimento cautelare - la ricorrente si troverà in gravissima difficoltà, non sapendo se e quali attività potranno essere completate entro la data indicata; con ciò dovendo correre il rischio o di attività completate che poi non saranno retribuite o di attività che non saranno

completate per le quali sorgerà (in esito alla sentenza) il diritto alla retribuzione. L'importo in gioco (€ 228.598,00) da anticipare o da perdere é troppo elevato per non determinare (in un caso o nell'altro) gravi danni.

Danni, sia alla Fondazione sia (soprattutto) ai destinatari degli interventi sociali e agli obiettivi statutari.

Peraltro (per come si relazionerà in allegato al presente ricorso) la Fondazione, in assenza del contributo richiesto, rischierà seriamente di cessare le proprie attività assistenziali, che raggiungono (nella sola Sicilia) 360.000 (trecentosessantamila) utenti.

In esito alla concessione della misura cautelare, alle controinteressate sarà comunque garantita l'erogazione del contributo nella medesima proporzione applicata agli altri partecipanti, in modo tale da redistribuire tra tutti in modo uguale il sacrificio derivante dalla incapienza delle somme complessivamente stanziare.

Questo è sicuramente il criterio più corretto, volto a salvaguardare (con il minor sacrificio possibile) le esigenze (anch'esse indubbiamente meritorie) sia delle controinteressate sia degli altri Enti.

Per le ragioni esposte si chiede che - in via cautelare - venga

- m)** disposta la sospensione degli atti impugnati nella sola parte in cui viene riservata la somma di € 2.447.000,00 per finalità di disagio sensoriale motorio, nell'ambito della disponibilità economica assegnata al Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali per la graduatoria redatta in attuazione dell'art. 128 L.R. 11/2010;
- n)** disposta l'assegnazione delle somme in conformità ai criteri fissati nell'avviso pubblico.

Si chiede dunque che, previa concessione dell'istanza cautelare, vengano annullati i provvedimenti impugnati nelle parti e nei limiti censurati.

Con vittoria di spese e compensi.

In ordine al contributo unificato, lo stesso ammonta nell'importo ordinario di € 650,00.

Si allegherà copia degli atti citati.

Avv. Salvatore Ferrara

Avv. Vittorio Fiasconaro

3.2.2. Ricorso per motivi aggiunti

Ecc.mo Tar Palermo

Ric. n. 572/2014

Ricorso per motivi aggiunti

di **Fondazione Banco Alimentare Onlus**, con sede legale in Via Legnone n. 4 - 20158 Milano (C.F. 97075370151), in persona del legale rappresentante pro-tempore, sig. Andrea Camillo Giussani, C.F. GSSNRC49A31F205J, rappresentata e difesa - anche in via disgiunta - dagli avvocati Salvatore Ferrara (C.F. FRRSVT67L18G273A) e Vittorio Fiasconaro (C.F. FSCVTR68E02G273U) del Foro di Palermo, domiciliati presso lo studio del primo in Palermo, via Goethe n. 1 (fax n. 0916197732 e p.e.c. vittorio.fiasconaro@avvocato.it per comunicazioni) in forza di mandato speciale del 04 febbraio 2014, Rep. n. 291443 del Notaio Aurelio Gavazzi in Milano

Contro

- **Regione Siciliana**, in persona del Presidente pro-tempore (C.F. 80012000826);
- **Giunta di Governo** della Regione Siciliana in persona del Presidente pro tempore (C.F. 80012000826);
- **Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro** in persona dell'Assessore Regionale pro tempore;
- **Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali** in persona del Dirigente Generale pro tempore;
- **Assessorato Regionale dell'Economia** in persona dell'Assessore pro tempore.

E nei confronti di

- **Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS**, via Borgognona, 38 - 00187 Roma P.I. 00989551007;
- **Centro Regionale Helen Keller**, Via Salita Tremonti – Fondo Cardia – 98152 Messina P.I. 97067580833;
- **Ente Nazionale Sordi - Onlus**, Via Gregorio VII n.120 - 00165 Roma - C.F. 04928591009 - P.IVA 06960941000

per l'annullamento parziale di

- Delibera Giunta Regionale di Governo n. 405 del 19 dicembre 2013 (costituente modifica della precedente delibera n. 394/2013) nella parte in cui conferma di riservare la somma di € 2.447.000,00 (duemilioni quattrocento quarantasettemila/00) per finalità di disagio sensoriale motorio, nell'ambito della disponibilità economica assegnata al Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali per la graduatoria redatta in attuazione dell'art. 128 L.R. 11/2010 (delibera pubblicata il 27 12 2013 sul sito istituzionale della Regione Siciliana)
- Decreto Dirigente Responsabile del Servizio 4 del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali n. 2374 emesso in data 30 12 2013 con il quale

é stata approvata la ripartizione concreta dei contributi, nella parte in cui stabilisce di riservare la somma di € 2.447.000,00 per finalità di disagio sensoriale motorio nell'ambito della disponibilità economica assegnata al Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali per la graduatoria redatta in attuazione dell'art. 128 L.R. 11/2010, e nella parte in cui riduce di conseguenza gli stanziamenti a favore di parte di ricorrente in attuazione di quanto disposto dalla delibera di Giunta n. 394/2013

- Decreto Assessorato Regionale Economia - Dipartimento Bilancio e Tesoro n. 3462 del 27 12 2013 che ha istituito il relativo capitolo di bilancio
- Ogni altro atto o provvedimento, connesso, presupposto o consequenziale emesso dalle indicate autorità.

e ciò in connessione con i seguenti provvedimenti già impugnati con il ricorso principale

- Delibera della Giunta Regionale di Governo n. 394 del 09 dicembre 2013, nella parte in cui stabilisce di riservare la somma di € 2.447.000,00 (duemilioni quattrocento quarantasettemila/00) per finalità di disagio sensoriale motorio, nell'ambito della disponibilità economica assegnata al Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali per la graduatoria redatta in attuazione dell'art. 128 della L.R. n. 11/2010, come modificato dalla L.R. 16/2013;
- Delibera Giunta Regionale di Governo n. 402 del 18 dicembre 2013 (costituente rettifica e conferma della precedente delibera n. 394/2013) nella parte in cui stabilisce di riservare la somma di € 2.447.000,00 (duemilioni quattrocento quarantasettemila/00) per finalità di disagio sensoriale motorio, nell'ambito della disponibilità economica assegnata al Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali per la graduatoria redatta in attuazione dell'art. 128 L.R. 11/2010;
- Decreto e/o Decreti emessi dall'Assessore Regionale per l'Economia che hanno approvato e/o rimodulato la ripartizione dei contributi (provvedimenti non conosciuti dai ricorrenti), nella parte in cui stabiliscono di riservare la somma di € 2.447.000,00 per finalità di disagio sensoriale motorio nell'ambito della disponibilità economica assegnata al Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali per la graduatoria redatta in attuazione dell'art. 128 L.R. 11/2010;

FATTO

La Legge Regionale 21 agosto 2013 n. 16 (di seguito "L.R. 16/2013") ha introdotto modifiche ed integrazioni all'art. 128 della Legge Regionale 12 maggio 2010 n. 11 (di seguito "L.R. 11/2010"), disciplinando, in particolare, la procedura relativa agli avvisi di selezione per la manifestazione di interesse alla concessione, da parte della Regione Siciliana, di un sostegno economico sotto forma di contributo in favore degli enti di cui

allo stesso art. 128 della L.R. 11/2010.

In questo modo, sono state cancellate le regole e le prassi finora vigenti, secondo le quali l'erogazione dei contributi ad associazioni, fondazioni ed enti, avveniva attraverso l'inserimento in un apposito elenco allegato alla legge finanziaria (c.d. "ex tabella H").

Il nuovo sistema, secondo le dichiarazioni di principio del Presidente della Regione, avrebbe dovuto garantire la trasparenza e la pubblicità delle procedure per l'erogazione dei contributi.

Le modifiche e le integrazioni introdotte, *inter alia*, hanno previsto che:

"è istituito nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2013, [...] un apposito fondo destinato al finanziamento di contributi in favore di soggetti beneficiari di un sostegno economico, con una dotazione complessiva di 6.500 migliaia di euro, da ripartire con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, previa delibera della Giunta regionale, ai dipartimenti competenti per materia. I contributi sono attribuiti ed erogati sulla base della disponibilità finanziaria iscritta nel bilancio della Regione, della congruità della spesa e della validità sociale e culturale della stessa, sottoposta alle valutazioni da effettuarsi a cura di commissioni nominate da parte degli Assessori regionali dei dipartimenti competenti (Beni culturali e identità siciliana; Famiglia, politiche sociali e lavoro; Infrastrutture e mobilità; Istruzione e formazione professionale; Risorse agricole e alimentari; Salute; Turismo, sport e spettacolo)."

"La Giunta regionale approva lo schema di avviso generale di selezione e individua la struttura di massima dimensione che provvede alla pubblicazione dello stesso. Tale avviso contiene le modalità attuative contenute nel presente articolo e indica i dipartimenti regionali che devono pubblicare eventuali avvisi speciali di settore previsti dalla vigente legislazione regionale".

"Per l'anno 2013, in considerazione della funzione strumentale che svolgono alcuni enti dell'area del disagio sociale e della disabilità, le relative istanze devono essere presentate entro quindici giorni dall'avviso e le istruttorie di concessione di contributi sono definite entro il termine di quindici giorni dalla presentazione delle stesse."

"È fatto obbligo alla Giunta regionale di pubblicare sul sito ufficiale della Regione siciliana la graduatoria degli enti beneficiari dei contributi, con il relativo importo, il giorno successivo all'approvazione del decreto"

"Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2013, la spesa complessiva di 6.500 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo".

In attuazione delle novità introdotte dalla L. R. 16/2013, la Giunta Regionale, con delibera n. 304 del 27 agosto 2013, aveva approvato lo schema di avviso generale di selezione, ai sensi del nuovo comma 8-ter dell'art. 128 della L. R. n. 11/10, individuando nella Segreteria Generale della Presidenza della Regione la struttura di massima dimensione deputata a provvedere alla pubblicazione dell'Avviso generale.

In attuazione della delibera della Giunta Regionale n. 304 del 27 agosto 2013, il Segretario Generale, con Decreto n. 247/Area 1/S.G. del 28 agosto 2013, aveva indetto l' "Avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla concessione da parte della Regione siciliana di un sostegno economico sotto forma di contributo ai sensi dell'art. 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni" (di seguito l' "Avviso", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 6 settembre 2013 n. 41).

Nell'Avviso, all'art. 3, erano stati individuati i dipartimenti regionali competenti e le aree tematiche su cui gli enti avrebbero dovuto indirizzare la propria manifestazione d'interesse, che vengono di seguito elencati:

- Dipartimento regionale dei beni culturali ed identità siciliana - area tematica: attività culturali, artistiche, storiche, ambientali e paesistiche;
- **Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali - area tematica: attività sociali, disagio sociale, disabilità, legislazione antimafia;**
- Dipartimento regionale delle infrastrutture e mobilità - area tematica: rappresentanze regionali inquilini ed assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- Dipartimento regionale dell'istruzione e formazione professionale - area tematica: attività di studio e ricerca in ambiti formativi scolari e universitari, rivolte anche a disabilità sensoriali;
- Dipartimento regionale interventi infrastrutturali in agricoltura - area tematica: promozione e divulgazione delle politiche di sviluppo economico agro-alimentare territoriale;
- Dipartimento regionale interventi strutturali in agricoltura - area tematica: gestione faunistica del territorio;
- Dipartimento regionale della pianificazione strategica - area tematica: attività di ricerca e assistenza e sostegno a soggetti affetti da patologie e disabilità.

Nell'Avviso, oltre ad essere dettagliate le procedure che gli enti avrebbero dovuto rispettare per ottenere il beneficio, era stato previsto, ai sensi della L. R. 16/2013, che fossero le commissioni nominate dagli Assessorati a stimare "l'ammontare del contributo teoricamente necessario per le attività e il numero di risorse umane dell'ente per esse necessarie". E che, in ogni caso "In sede di finanziamento, il contributo, in ragione del riparto della dotazione complessiva prevista dalla legge regionale n. 16 del 21 agosto 2013 con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, previa delibera della Giunta regionale, potrà essere modulato in misura proporzionale alle risorse assegnate ed al punteggio ottenuto".

L'Avviso aveva inoltre individuato gli specifici criteri di valutazione a cui le commissioni avrebbero dovuto attenersi.

Con la Legge Regionale 25 novembre 2013 n. 20 era stata autorizzata la spesa di ulteriori 5.535 migliaia di euro per le finalità di cui all'art. 1 della L. R. 16/2013, con la

conseguenza che la dotazione disponibile è diventata pari ad € 12.035.000,00.

A seguito della pubblicazione dell'Avviso erano state nominate le commissioni di valutazione previste dalla L. R. 16/2013 e dall'Avviso medesimo che hanno valutato le proposte progettuali, determinato l'importo finanziabile di ciascuna proposta e stilato le graduatorie. Le graduatorie sono state successivamente trasmesse alla Giunta Regionale per il tramite della Segreteria Generale e dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione per la loro approvazione definitiva.

La Fondazione, già destinataria di contributi in virtù di specifiche leggi regionali, ha partecipato alla procedura in oggetto.

Si è classificata al secondo posto della graduatoria finale redatta dalla speciale Commissione nominata dall'Assessorato Regionale alla Famiglia, con punti 86.

La stessa aveva richiesto un contributo di € 736.000,00, in relazione a tutti i numerosi e rilevanti interventi portati avanti da anni dal Centro.

La Commissione, nominata ex art. 128 L.R. 11/2010, in esito alle valutazioni svolte aveva proposto la concessione di Euro 650.000,00.

La Giunta Regionale, quindi, con deliberazione n. 394 del 9 dicembre 2013 (di seguito "Del. 394/2013"), dopo aver considerato che la disponibilità finanziaria di € 12.035.000,00 non era sufficiente per la copertura di tutte le richieste di contributi, stabiliva di concedere i contributi con priorità alle aree tematiche strumentale e del disagio sociale, afferenti al Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali (di seguito "Dip. F.P.S."), in applicazione però, contestualmente, anche della norma contenuta nell'Avviso secondo la quale i soggetti destinatari di precedenti espresse norme regionali di riconoscimento di specifici contributi dovevano essere finanziati con priorità.

Però, in spregio alle disposizioni contenute nella L.R. 16/2013, nella L.R. 11/2010 e nella *lex specialis*, la Giunta (con l'allegato "B" alla Del. 394/2013), ha introdotto una nuova e non prevista sottospecie di area tematica (*rectius*: criterio di preferenza) afferente al Dipartimento, cui ha dato priorità assoluta ai fini del finanziamento rispetto a tutte le altre aree tematiche, prevedendo *ex novo* che almeno € 2.447.000,00 corrispondente al 71% del totale dei contributi assegnati al suddetto Dip. F.P.S., (pari ad € 3.452.608,00) fossero destinati al "Disagio sensoriale-motorio".

Nell'avviso pubblico era stato specificato testualmente che le uniche priorità di spesa stabilite fossero: Disagio Sociale, Disabilità, Precedente finanziamento.

Tale importo è stato stralciato dalle somme complessivamente assegnate all'Assessorato Regionale alla Famiglia al fine di essere destinato *ad hoc* a n. 3 associazioni partecipanti (le odierne controinteressate). L'importo di Euro 2447000,00, infatti, corrisponde esattamente alla somma degli importi che erano stati proposti dalla Commissione per le tre associazioni, che si erano rispettivamente collocate nella posizione terz'ultima, quart'ultima e sest'ultima della graduatoria con punti, 71, 72 e 74. La Giunta ha dunque inteso garantire alle (sole) tre associazioni controinteressate il conseguimento del 100%

del contributo proposto dalla Commissione, laddove alla ricorrente (nonché - con percentuali diverse - a tutti gli altri soggetti collocati in posizione utile) perverrà il 50% di quanto proposto dalla Commissione.

In conseguenza di tale stralcio, la ricorrente si è vista decurtare il contributo proposto di ulteriori Euro 323178,00, tenuto conto che lo stesso sarà redistribuito tra tutti i soggetti collocati in posizione utile in modo proporzionale al punteggio ottenuto e all'entità del contributo proposto, e ciò secondo il seguente schema

Punt.	Ente	Proposta contrib	Assegnati	Bando	differenza	
1	96	Banco alimentare	€ 500.000,00	€ 251.402,00	€ 480.000,00	€ 228.598,00
2	86	Centro Padre Nostro	€ 650.000,00	€ 326.822,00	€ 559.000,00	€ 232.178,00
3	79	Meter	€ 210.000,00	€ 105.588,00	€ 165.900,00	€ 60.312,00
4	77	O.N.M.I.C.	€ 55.000,00	€ 51.134,00	€ 42.350,00	-€ 8.784,00
5	76	Telefono Azzurro	€ 40.000,00	€ 20.112,00	€ 30.400,00	€ 10.288,00
6	74	E.N.S.	€ 647.000,00	€ 601.523,00	€ 478.780,00	-€ 122.743,00
7	72	Don Calabria	€ 200.000,00	€ 100.560,00	€ 144.000,00	€ 43.440,00
	72	Helen Keller	€ 600.000,00	€ 590.000,00	€ 432.000,00	-€ 158.000,00
8	71	Unione Italiana Ciechi	€ 1.200.000,00	€ 1.153.209,00	€ 852.000,00	-€ 301.209,00
	71	Telefono Arcobaleno	€ 400.000,00	€ 201.121,00	€ 268.178,00	€ 67.057,00
9	70	A.N.M.I.C.	€ 130.000,00	€ 51.134,00	€ -	-€ 51.134,00
		€ 4.632.000,00	€ 3.452.605,00	€ 3.452.608,00		
			€ 1.005.605,00			
			€ 2.447.000,00			

laddove

- "Assegnati" indica i fondi attribuiti sulla base degli atti impugnati

- "Bando" indica i fondi che verrebbero attribuiti senza la riserva di € 2.447.000,00 per il disagio sensoriale motorio.

Nel caso della ricorrente, tali fondi ammontano ad € 559.000,00 con una differenza di € 232.178,00 rispetto a quanto stabilito dagli atti impugnati.

Veniva dunque impugnata la delibera di Giunta n. 394/2013 con ricorso notificato in data 06 02 2014 e depositato in data 19 02 2014.

Successivamente, parte ricorrente si avvedeva che erano stati pubblicati gli ulteriori provvedimenti che oggi vengono impugnati, e dei quali viene chiesto l'annullamento degli atti impugnati per i seguenti motivi di

DIRITTO

Vizi derivati

Si ripropongono tutte le censure esplicate nei confronti degli atti presupposti, già impugnati con il ricorso principale, facendole qui valere come vizi derivati che rendono illegittimi i provvedimenti oggetto del ricorso odierno per motivi aggiunti

1. Violazione del bando quale *lex specialis* della procedura - Modifica del bando in un momento successivo alla conclusione della procedura

La Giunta Regionale di Governo, nel momento in cui stabilisce di attribuire priorità assoluta al finanziamento dei partecipanti che si occupano di disagio sensoriale e motorio, assume una decisione che va a modificare *ex post* l'avviso pubblico; il quale in nessun modo aveva stabilito di fissare tale criterio di prededuzione delle somme. Né aveva attribuito tale facoltà alla Giunta. Le uniche priorità espressamente previste erano quelle relative agli interventi in materia di disagio sociale, disabilità e pregresso finanziamento con legge regionale. Il nuovo criterio di priorità è stato posto al di fuori di qualsiasi pregressa previsione.

2. Vizio di motivazione - carenza assoluta di motivazione

Le delibere di Giunta che stabiliscono di effettuare lo stralcio delle somme a favore delle associazioni che si occupano di disagio sensoriale motorio non indicano alcuna ragione giustificativa di tale scelta. Tenuto conto che le relative somme vengono decurtate dagli stanziamenti per associazioni che operano nel campo del disagio sociale (e dunque per una finalità che appare non meno meritevole del disagio sensoriale motorio), la motivazione della decisione era assolutamente necessaria. E ciò anche perché tale decisione è stata adottata quale scelta ampiamente discrezionale, al di fuori di qualsiasi principio o criterio predeterminato, più o meno vincolante. La carenza di motivazione peraltro non può in alcun modo essere superata facendo ricorso all'art. 21-octies della L. 241/1990, che non si applica ad una fattispecie di questo tipo. Né ci si trova di fronte ad un provvedimento di natura politica.

3. Violazione dell'art. 128 comma 8 bis della L.R. 11/2010 - Vizio di incompetenza

Stabilisce tale disposizione che *“i contributi sono attribuiti ed erogati sulla base della disponibilità finanziaria iscritta nel bilancio della Regione, della congruità della spesa e della validità sociale e culturale della stessa, sottoposta alle valutazioni da effettuarsi a cura di commissioni nominate da parte degli Assessori regionali dei dipartimenti competenti”*

La Giunta ha dunque violato questa disposizione sotto tre specifici profili:

- o)** in quanto ha sostituito la propria valutazione a quella demandata per legge alla competente commissione nominata dall'Assessorato Regionale alla Famiglia. Sussiste infatti una chiara riserva di amministrazione in favore dell'operato di tali Commissioni, e ciò all'evidente fine di garantire la massima trasparenza e oggettività possibile, con voluta sottrazione della scelta all'organo politico;
- p)** in quanto ha omesso completamente di applicare (nei confronti delle tre associazioni) il mix di criteri indicati nel dato normativo (congruità della spesa,

validità sociale e culturale della spesa);

- q) in quanto si è discostata dalle valutazioni operate dalla Commissione, che invece non potevano non essere vincolanti per la successiva attività amministrativa. Il tenore del testo normativo non si presta ad equivoci, in tal senso.

4. Violazione dell'avviso pubblico laddove è previsto il criterio di modulazione proporzionale del contributo - Violazione del principio di uguaglianza e di non discriminazione

La regola affermata nell'avviso pubblico in caso di incapienza delle somme a disposizione (rispetto al complesso delle istanze presentate) è molto chiara: "*in sede di finanziamento, il contributo, in ragione del riparto della dotazione complessiva prevista dalla legge regionale n. 16 del 21 agosto 2013 con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, previa delibera della Giunta regionale, potrà essere modulato in misura proporzionale alle risorse assegnate ed al punteggio ottenuto.*"

Laddove dunque la Giunta stabilisce (non di rimodulare le somme in modo proporzionale ma) di attribuire a tre specifiche associazioni il 100% del contributo proposto per le stesse ed alle altre redistribuire in modo proporzionale il saldo residuo, viene effettuata una chiara violazione della citata disposizione del bando. E ciò sotto un duplice profilo:

- h) in quanto si applicano due criteri differenti a due gruppi di partecipanti; e ciò nel senso che ad un gruppo, viene applicato il criterio proporzionale previsto e ad un altro gruppo no.
- i) in quanto, in ogni caso, le tre associazioni favorite si erano collocate in fondo alla graduatoria degli ammessi e dunque è stato doppiamente violato il criterio di redistribuzione proporzionale previsto.

Non solo: a prescindere da tale disposizione, il comportamento censurato si pone comunque in conflitto con il principio di uguaglianza e di non discriminazione, che non può che informare la procedura competitiva in oggetto. Viene infatti operato un trattamento differenziato nei confronti dei concorrenti, con l'applicazione di un parametro non omogeneo di quantificazione del budget da assegnare. La distorsione che ne risulta è fin troppo evidente.

5. Eccesso di potere per disparità di trattamento - Eccesso di potere per sviamento - Violazione del principio di trasparenza - Violazione dell'art. 97 Costituzione sotto il profilo della imparzialità e buon andamento

La decisione di modificare il criterio di assegnazione delle somme è stata assunta dopo che la relativa graduatoria era stata compilata, dopo che le valutazioni erano state definite e dopo che era divenuto chiaro il quadro degli Enti risultati ammessi, con l'indicazione per ciascuno degli importi economici proposti dalle Commissioni. È dunque evidente a chiunque che la Giunta ha inteso stralciare l'importo di € 2.447.000,00 al fine precipuo di "garantire" tre specifiche associazioni, individuate con nome e cognome, cui far pervenire il 100% del contributo proposto. Tale

comportamento fa emergere il vizio sintomatico della disparità di trattamento, e soprattutto dello sviamento, in quanto lo scopo effettivamente perseguito appare essere quello di salvaguardare in ogni caso (e in contrasto con il principio di trasparenza) una determinata assegnazione economica a tre partecipanti (laddove si intende far apparire invece che la Giunta miri a salvaguardare uno specifico obiettivo di intervento sociale).

* * * * *

ISTANZA CAUTELARE

La Fondazione ricorrente é costretta a chiedere l'emissione di un provvedimento cautelare anche nei confronti degli atti oggi impugnati.

Infatti, le attività oggetto del contributo in questione devono essere completate entro e non oltre il 30 giugno 2014. E ciò in quanto l'art. 128 della L.R. 12 maggio 2010, n. 11, così come integrato dall'art. 2 della L.R. 4 novembre 2011 n. 24, dispone che (quale condizione per il pagamento del saldo) gli enti debbano trasmettere una dettagliata relazione dell'attività svolta alla data di approvazione dei bilanci consuntivi, dalla quale dovrà evidenziarsi la conclusione di tutte le attività intraprese ed inserite nel programma.

Sono dunque due le condizioni previste per la legittima erogazione del saldo:

- j) avere svolto le attività che erano state programmate nell'anno 2013;
- k) avere intrapreso e concluso tali attività entro la data di approvazione del bilancio consuntivo.

Poiché la norma non individuava direttamente tale data, nella prassi applicativa adottata sino ad oggi, gli Uffici Regionali avevano interpretato tale disposizione nel senso di applicare analogicamente il termine previsto per l'approvazione dei bilanci da parte delle società, e dunque con riferimento al 30 aprile di ogni anno.

Adesso, invece, l'articolo 1 della L. R. 21 agosto 2013, n. 16, dopo il comma 6, è stato integrato con il comma 6-bis in virtù dell'art. 17, c. 7, della L.R. 5/2014 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale) il quale così dispone: "*gli enti beneficiari di contributi che hanno dato avvio all'attività prevista nell'anno 2013, ai sensi dell'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, sono autorizzati alla prosecuzione dell'attività sino al 30 giugno 2014*".

Ne deriva che - nelle more della decisione di merito, ed in assenza di un provvedimento cautelare - la ricorrente si troverà in gravissima difficoltà, non sapendo se e quali attività potranno essere completate entro la data indicata; con ciò dovendo correre il rischio o di attività completate che poi non saranno retribuite o di attività che non saranno completate per le quali sorgerà (in esito alla sentenza) il diritto alla retribuzione. L'importo in gioco (€ 232.178,00), da anticipare o da perdere, è troppo elevato per non determinare (in un caso o nell'altro) gravi danni.

Danni, sia alla Fondazione, sia (soprattutto) ai destinatari degli interventi sociali e agli obiettivi statutari.

In esito alla concessione della misura cautelare, alle controinteressate sarà comunque garantita l'erogazione del contributo nella medesima proporzione applicata agli altri partecipanti, in modo tale da redistribuire tra tutti in modo uguale il sacrificio derivante dalla incapienza delle somme complessivamente stanziare.

Questo è sicuramente il criterio più corretto, volto a salvaguardare (con il minor sacrificio possibile) le esigenze (anch'esse indubbiamente meritorie) sia delle controinteressate sia degli altri Enti.

Per le ragioni esposte si chiede che - in via cautelare - venga

- i) disposta la sospensione degli atti impugnati nella sola parte in cui viene riservata la somma di Euro 2447000,00 per finalità di disagio sensoriale motorio, nell'ambito della disponibilità economica assegnata al Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali per la graduatoria redatta in attuazione dell'art. 128 L.R. 11/2010;
- j) disposta l'assegnazione delle somme in conformità ai criteri fissati nell'avviso pubblico.

Si chiede dunque che, previa concessione dell'istanza cautelare, vengano annullati i provvedimenti impugnati nelle parti e nei limiti censurati.

Con vittoria di spese e compensi.

In ordine al contributo unificato, lo stesso ammonta nell'importo ordinario di Euro 650.

Si allegherà copia degli atti citati.

Avv. Salvatore Ferrara

Avv. Vittorio Fiasconaro

3.2.3. Ricorso per secondi motivi aggiunti

AVV. VITTORIO FIASCONARO

tel. 0915070671 – 3342889576

fax 0916197732 vittorio.fiasconaro@gmail.com

p.e.c. vittorio.fiasconaro@avvocato.it

Ecc.mo Tar Palermo

Ric. n. 572/2014

Ricorso per motivi aggiunti

di **Fondazione Banco Alimentare Onlus**, con sede legale in Via Legnone n. 4 - 20158 Milano (C.F. 97075370151), in persona del legale rappresentante pro-tempore, sig. Andrea Camillo Giussani, C.F. GSSNRC49A31F205J, rappresentata e difesa - anche in via disgiunta - dagli avvocati Salvatore Ferrara (C.F. FRRSVT67L18G273A) e Vittorio Fiasconaro (C.F. FSCVTR68E02G273U) del Foro di Palermo, domiciliati presso lo studio del primo in Palermo, via Goethe n. 1 (fax n. 0916197732 e p.e.c. vittorio.fiasconaro@avvocato.it per comunicazioni) in forza di mandato speciale del 04 febbraio 2014, Rep. n. 291443 del Notaio Aurelio Gavazzi in Milano nonché di mandato in calce al presente atto

Contro

Regione Siciliana, in persona del Presidente pro-tempore (C.F. 80012000826);

Giunta di Governo della Regione Siciliana in persona del Presidente pro tempore (C.F. 80012000826);

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro in persona dell'Assessore Regionale pro tempore;

Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali in persona del Dirigente Generale pro tempore;

Assessorato Regionale dell'Economia in persona dell'Assessore pro tempore.

E nei confronti di

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS, via Borgognona, 38 - 00187 Roma P.I. 00989551007;

Consiglio Regionale dell'Unione dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus in persona del legale rappresentante, presso la sede legale in **via Carmelo Abate, 5 Catania cap 95124**

Centro Regionale Helen Keller, Via Salita Tremonti – Fondo Cardia – 98152 Messina P.I. 97067580833;

Ente Nazionale Sordi - Onlus, Via Gregorio VII n.120 - 00165 Roma - C.F. 04928591009 - P.IVA 06960941000

Comitato Permanente per il Partenariato Euromediterraneo delle Autorità Locali e delle Regioni, in persona del legale rappresentante, via Emerico Amari 162, Palermo (P.Iva 05170630825)

Fidal Sicilia Comitato Regionale , Via Marchese di Villabianca, 111 Palermo (C.F. 05289680588)

Istituto Siciliano di Studi Bizantini e Neellenici "Bruno Lavagnini", via Noto 34,
90141 Palermo

per l'annullamento di

- Delibera Giunta Regionale di Governo n. 391 del 29 12 2014
- Decreto Assessore Regionale Economia n. 3999 del 30 12 2014, nella parte in cui decurta l'assegnazione delle somme in favore del Dipartimento Regionale Famiglia
- Decreto Dirigenziale n. 2950 del 31 12 2014 emesso dal Dirigente Responsabile del Servizio 4 del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, nella parte in cui decurta l'assegnazione delle somme in favore della Fondazione ricorrente
- Direttiva Assessoriale n. 46202 del 31 12 2014 (citata nelle premesse del Decreto Dirigenziale n. 2950 del 31 12 2014)

Ogni altro atto o provvedimento, connesso, presupposto o consequenziale emesso dalle indicate autorità.

e ciò in connessione con i seguenti provvedimenti già impugnati con il ricorso principale nonché con il successivo connesso ricorso per motivi aggiunti:

- Delibera della Giunta Regionale di Governo n. 394 del 09 dicembre 2013, nella parte in cui stabilisce di riservare la somma di € 2.447.000,00 (duemilioni quattrocento quarantasettemila/00) per finalità di disagio sensoriale motorio, nell'ambito della disponibilità economica assegnata al Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali per la graduatoria redatta in attuazione dell'art. 128 della L.R. n. 11/2010, come modificato dalla L.R. 16/2013;
- Delibera Giunta Regionale di Governo n. 402 del 18 dicembre 2013 (costituente rettifica e conferma della precedente delibera n. 394/2013) nella parte in cui stabilisce di riservare la somma di € 2.447.000,00 (duemilioni quattrocento quarantasettemila/00) per finalità di disagio sensoriale motorio, nell'ambito della disponibilità economica assegnata al Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali per la graduatoria redatta in attuazione dell'art. 128 L.R. 11/2010;
- Decreto e/o Decreti emessi dall'Assessore Regionale per l'Economia che hanno approvato e/o rimodulato la ripartizione dei contributi (provvedimenti non conosciuti dai ricorrenti), nella parte in cui stabiliscono di riservare la somma di € 2.447.000,00 per finalità di disagio sensoriale motorio nell'ambito della disponibilità economica assegnata al Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali per la graduatoria redatta in attuazione dell'art. 128 L.R. 11/2010;
- Delibera Giunta Regionale di Governo n. 405 del 19 dicembre 2013 (costituente modifica della precedente delibera n. 394/2013) nella parte in cui conferma di riservare la somma di € 2.447.000,00 (duemilioni quattrocento quarantasettemila/00) per finalità di disagio sensoriale motorio, nell'ambito della disponibilità economica assegnata al Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali per la graduatoria redatta in attuazione dell'art. 128 L.R. 11/2010 (delibera pubblicata il 27 12 2013 sul sito istituzionale della Regione Siciliana)

- Decreto Dirigente Responsabile del Servizio 4 del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali n. 2374 emesso in data 30 12 2013 con il quale é stata approvata la ripartizione concreta dei contributi, nella parte in cui stabilisce di riservare la somma di € 2.447.000,00 per finalità di disagio sensoriale motorio nell'ambito della disponibilità economica assegnata al Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali per la graduatoria redatta in attuazione dell'art. 128 L.R. 11/2010, e nella parte in cui riduce di conseguenza gli stanziamenti a favore di parte di ricorrente in attuazione di quanto disposto dalla delibera di Giunta n. 394/2013
- Decreto Assessorato Regionale Economia - Dipartimento Bilancio e Tesoro n. 3462 del 27 12 2013 che ha istituito il relativo capitolo di bilancio

FATTO

La Legge Regionale 21 agosto 2013 n. 16 (di seguito “L.R. 16/2013”) ha introdotto modifiche ed integrazioni all’art. 128 della Legge Regionale 12 maggio 2010 n. 11 (di seguito “L.R. 11/2010”), disciplinando, in particolare, la procedura relativa agli avvisi di selezione per la manifestazione di interesse alla concessione, da parte della Regione Siciliana, di un sostegno economico sotto forma di contributo in favore degli enti di cui allo stesso art. 128 della L.R. 11/2010.

In questo modo, sono state cancellate le regole e le prassi finora vigenti, secondo le quali l'erogazione dei contributi ad associazioni, fondazioni ed enti, avveniva attraverso l’inserimento in un apposito elenco allegato alla legge finanziaria (c.d. “ex tabella H”).

Il nuovo sistema, secondo le dichiarazioni di principio del Presidente della Regione, avrebbe dovuto garantire la trasparenza e la pubblicità delle procedure per l'erogazione dei contributi.

Le modifiche e le integrazioni introdotte, inter alia, hanno previsto che:

“è istituito nel bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2013, [...] un apposito fondo destinato al finanziamento di contributi in favore di soggetti beneficiari di un sostegno economico, con una dotazione complessiva di 6.500 migliaia di euro, da ripartire con decreto dell’Assessore regionale per l’economia, previa delibera della Giunta regionale, ai dipartimenti competenti per materia. I contributi sono attribuiti ed erogati sulla base della disponibilità finanziaria iscritta nel bilancio della Regione, della congruità della spesa e della validità sociale e culturale della stessa, sottoposta alle valutazioni da effettuarsi a cura di commissioni nominate da parte degli Assessori regionali dei dipartimenti competenti (Beni culturali e identità siciliana; Famiglia, politiche sociali e lavoro; Infrastrutture e mobilità; Istruzione e formazione professionale; Risorse agricole e alimentari; Salute; Turismo, sport e spettacolo).”.

“La Giunta regionale approva lo schema di avviso generale di selezione e individua la struttura di massima dimensione che provvede alla pubblicazione dello stesso. Tale avviso contiene le modalità attuative contenute nel presente articolo e indica i dipartimenti regionali che devono pubblicare eventuali avvisi speciali di settore previsti dalla vigente legislazione regionale”.

“Per l’anno 2013, in considerazione della funzione strumentale che svolgono alcuni enti dell’area del disagio sociale e della disabilità, le relative istanze devono essere presentate entro quindici giorni dall’avviso e le istruttorie di concessione di contributi sono definite entro il termine di quindici giorni dalla presentazione delle stesse.”

“È fatto obbligo alla Giunta regionale di pubblicare sul sito ufficiale della Regione siciliana la graduatoria degli enti beneficiari dei contributi, con il relativo importo, il giorno successivo all’approvazione del decreto”

“Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2013, la spesa complessiva di 6.500 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell’UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario medesimo”.

In attuazione delle novità introdotte dalla L. R. 16/2013, la Giunta Regionale, con delibera n. 304 del 27 agosto 2013, aveva approvato lo schema di avviso generale di selezione, ai sensi del nuovo comma 8-ter dell’art. 128 della L. R. n. 11/10, individuando nella Segreteria Generale della Presidenza della Regione la struttura di massima dimensione deputata a provvedere alla pubblicazione dell’Avviso generale.

In attuazione della delibera della Giunta Regionale n. 304 del 27 agosto 2013, il Segretario Generale, con Decreto n. 247/Area 1/S.G. del 28 agosto 2013, aveva indetto l’ “Avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla concessione da parte della Regione siciliana di un sostegno economico sotto forma di contributo ai sensi dell’art. 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni” (di seguito l’ “Avviso”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 6 settembre 2013 n. 41.

Nell’Avviso, oltre ad essere dettagliate le procedure che gli enti avrebbero dovuto rispettare per ottenere il beneficio, era stato previsto, ai sensi della L. R. 16/2013, che fossero le commissioni nominate dagli Assessorati a stimare “l’ammontare del contributo teoricamente necessario per le attività e il numero di risorse umane dell’ente per esse necessarie”. E che, in ogni caso “In sede di finanziamento, il contributo, in ragione del riparto della dotazione complessiva prevista dalla legge regionale n. 16 del 21 agosto 2013 con decreto dell’Assessore regionale per l’economia, previa delibera della Giunta regionale, potrà essere modulato in misura proporzionale alle risorse assegnate ed al punteggio ottenuto”.

L’Avviso aveva inoltre individuato gli specifici criteri di valutazione a cui le commissioni avrebbero dovuto attenersi.

Con la Legge Regionale 25 novembre 2013 n. 20 era stata autorizzata la spesa di ulteriori 5.535 migliaia di euro per le finalità di cui all’art. 1 della L. R. 16/2013, con la conseguenza che la dotazione disponibile è diventata pari ad € 12.035.000,00.

A seguito della pubblicazione dell’Avviso erano state nominate le commissioni di valutazione previste dalla L. R. 16/2013 e dall’Avviso medesimo che hanno valutato le proposte progettuali, determinato l’importo finanziabile di ciascuna proposta e stilato le graduatorie. Le graduatorie sono state successivamente trasmesse alla Giunta Regionale per il tramite della Segreteria Generale e dell’Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione

per la loro approvazione definitiva.

La Fondazione, già destinataria di contributi in virtù di specifiche leggi regionali, ha partecipato alla procedura in oggetto.

Si era classificata al secondo posto della graduatoria finale redatta dalla speciale Commissione nominata dall'Assessorato Regionale alla Famiglia, con punti 86.

La stessa aveva richiesto un contributo di € 736.000,00, in relazione a tutti i numerosi e rilevanti interventi portati avanti da anni dal Centro.

La Commissione, nominata ex art. 128 L.R. 11/2010, in esito alle valutazioni svolte aveva proposto la concessione di Euro 650.000,00.

La Giunta Regionale, quindi, con deliberazione n. 394 del 9 dicembre 2013 (di seguito “Del. 394/2013”), dopo aver considerato che la disponibilità finanziaria di € 12.035.000,00 non era sufficiente per la copertura di tutte le richieste di contributi, stabiliva di concedere i contributi con priorità alle aree tematiche strumentale e del disagio sociale, afferenti al Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali (di seguito “Dip. F.P.S.”), in applicazione però, contestualmente, anche della norma contenuta nell’Avviso secondo la quale i soggetti destinatari di precedenti espresse norme regionali di riconoscimento di specifici contributi dovevano essere finanziati con priorità.

Però, in spregio alle disposizioni contenute nella L.R. 16/2013, nella L.R. 11/2010 e nella lex specialis, la Giunta (con l’allegato “B” alla Del. 394/2013), introduceva una nuova e non prevista sottospecie di area tematica (rectius: criterio di preferenza) afferente al Dipartimento, cui ha dato priorità assoluta ai fini del finanziamento rispetto a tutte le altre aree tematiche, prevedendo ex novo che almeno € 2.447.000,00 corrispondente al 71% del totale dei contributi assegnati al suddetto Dip. F.P.S., (pari ad € 3.452.608,00) fossero destinati al “Disagio sensoriale-motorio”.

Nell'avviso pubblico era stato specificato testualmente che le uniche priorità di spesa stabilite fossero: Disagio Sociale, Disabilità, Precedente finanziamento.

Tale importo é stato stralciato dalle somme complessivamente assegnate all'Assessorato Regionale alla Famiglia al fine di essere destinato ad hoc a n. 5 associazioni partecipanti (le controinteressate del ricorso principale). La Giunta dunque aveva inteso garantire alle (sole) associazioni controinteressate il conseguimento del 100% del contributo proposto dalla Commissione, laddove alla ricorrente (nonché - con percentuali diverse - a tutti gli altri soggetti collocati in posizione utile) perveniva circa il 50% di quanto proposto dalla Commissione.

In conseguenza di tale stralcio, la ricorrente si vedeva decurtare il contributo proposto di ulteriori Euro 323178,00.

Venivano dunque impugnati la delibera di Giunta n. 394/2013 e tutti i successivi e connessi provvedimenti regionali.

Successivamente il Tar Palermo emetteva la sentenza n. 1268/2014 con la quale accoglieva le domande formulate dalla ricorrente.

Tale sentenza veniva appellata innanzi al C.G.A. dal Centro Regionale Helen Keller, Via Salita Tremonti – Fondo Cardia – 98152 Messina P.I. 97067580833 e Consiglio Regionale dell'Unione dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus in persona del legale rappresentante, presso la sede legale in via Carmelo Abate, 5 Catania C.F. 8009710874.

Con sentenza n. 577/2014 depositata il 24 10 2014 il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana accoglieva l'appello, sotto il profilo per cui sussisteva difetto di contraddittorio in primo grado per la mancata evocazione in giudizio di altri due controinteressati, e precisamente l'Opera nazionale mutilati e invalidi civili (O.N.M.I.C.) e l'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (A.N.M.I.C.).

Per tale ragione, ed in virtù di quanto stabilito dall'art. 105 del Codice del Processo Amministrativo, veniva effettuata la riassunzione del processo, in esito alla quale il Tar veniva a fissare l'udienza di merito per la data del 28 07 2015.

Nelle more, veniva indetto il medesimo avviso per l'anno 2014 con Decreto Presidenziale 17 settembre 2014 pubblicato in Gurs del 19 09 2014; detto avviso ricalca pedissequamente quello che era stato emesso per l'anno 2013. La procedura è identica. Pertanto, le Commissioni costituite per la valutazione dei progetti si sono messe all'opera e hanno definito il proprio lavoro elaborando le nuove graduatorie per ciascun Dipartimento.

La Fondazione ha avuto attribuito un contributo di Euro 590.830.

Con Delibera Giunta Regionale di Governo n. 374 del 17 12 2014 l'Amministrazione Regionale - preso atto della disponibilità finanziaria di Euro 10.000.000 a fronte di un fabbisogno di Euro 11.208.494,07 - decide di ripartire le somme disponibili tra tutti i soggetti utilmente collocati nelle diverse graduatoria, con una decurtazione proporzionale rispetto all'importo stimato dalle Commissioni Tecniche. E ciò in linea con quanto stabilito nell'Avviso Pubblico del 17 09 2014, secondo il quale *"In sede di finanziamento, il contributo, in ragione del riparto della dotazione complessiva prevista dall'art. 29 della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014 con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, previa delibera della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 128, comma 8 bis, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, potrà essere modulato in misura proporzionale alle risorse assegnate a ciascun Dipartimento ed al punteggio ottenuto da ciascun ente."*

Inopinatamente, in data 29 12 2014 la Giunta procedeva alla integrazione della precedente Delibera del 17 12 2014 specificando che detta riduzione proporzionale andava rapportata (non più all'importo stimato dalle Commissioni, ma) alla spesa storica dell'anno 2013.

In esito a tale decisione, l'Assessorato Regionale Economia provvedeva a redistribuire i contributi secondo il nuovo criterio.

La tabella seguente mostra il risultato (in termini di assegnazione a ciascun Dipartimento delle risorse) se si fosse adottato il criterio indicato dall'avviso pubblico e dalla Delibera Giuntale n. 374

Dipartimento	Importo proposto per titolari di priorità	Ripartizione a 10 mln
Salute - Oss. Epidemiologico	€ 87.000,00	€ 77.619,70
Salute - Pianificaz. Strategica	€ 289.200,00	€ 258.018,60
Famiglia Disagio sociale	€ 4.121.220,00	€ 3.676.872,18
Famiglia Disabilità	€ 692.570,00	€ 617.897,46
Famiglia Antimafia	€ 95.848,07	€ 85.513,78
Turismo sport e spettacolo	€ 179.900,00	€ 160.503,27
Affari extra regionali	€ 325.000,00	€ 289.958,67
Agricoltura (Dip. Strutt. E Infrastrutt.)	€ 1.724.756,00	€ 1.538.793,69
Beni culturali	€ 1.491.000,00	€ 1.330.241,15
Formazione	€ 2.202.000,00	€ 1.964.581,49
Totale	€ 11.208.494,07	€ 10.000.000,00

L'ultima colonna evidenzia che per i progetti relativi all'Assessorato Regionale Famiglia aventi ad oggetto il disagio sociale risulta una assegnazione di Euro 3.676.872,18.

Viceversa, applicando il criterio della spesa storica del 2003, agli stessi progetti viene assegnata la somma complessiva di Euro 1.831.945,41 (come da allegato del Decreto Assessoriale del 31 12 2014).

La ricorrente passa dunque da una assegnazione iniziale di Euro 590.830 (per come proposto dalla Commissione) ad Euro 278.471 (per come stabilito dal Decreto Assessoriale del 31 12 2014).

Ove fosse stato applicato il criterio della riduzione proporzionale in base al punteggio (come da avviso), la ricorrente avrebbe ottenuto l'assegnazione di (circa) Euro 527126. La ricorrente viene ingiustamente a subire una decurtazione di Euro 248.655 (527126 – 278471).

Ma c'è di più.

La ripartizione sulla base della spesa storica del 2013 (proprio perché sganciata dalla istruttoria effettiva del procedimento) ha determinato delle eccedenze in relazione ai progetti afferenti alcuni Dipartimenti. E' il caso del

r) Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica dell'Assessorato alla Salute (Euro 678247,85 di eccedenza)

s) Dipartimento Beni Culturali (Euro 312555 di eccedenza)

t) Dipartimento Regionale Turismo (Euro 2294081 di eccedenza)

Si tratta di circa Euro 3.284.883 che rimangono come residui passivi non assegnati ad alcuno. Infatti, ogni Dipartimento che ha ricevuto l'assegnazione di somme eccedenti, non le ha (giustamente) attribuite in aggiunta ai relativi Enti, ai quali sono stati assegnati gli stessi importi proposti dalle Commissioni Tecniche. Con il risultato di una gravissima discriminazione in danno dei progetti relativi al Dipartimento Regionale Famiglia, al Dipartimento Regionale Formazione, al Dipartimento Regionale ex Interventi infrastrutturali

Agricoltura che hanno subito assegnazioni pesantemente decurtate.

La grave lesione subita costringe la Fondazione ad impugnare la delibera n. 391 e gli atti connessi che sono illegittimi per le seguenti ragioni di

DIRITTO

1. Violazione del principio di trasparenza - Violazione dei principi attinenti l'esercizio dell'autotutela - Violazione del principio del contrarius actus

La delibera impugnata, lungi dal volere interpretare il bando, lo va in realtà a modificare, mutando il criterio (ivi stabilito) per la ripartizione delle somme in caso di incapacienza del budget a disposizione. Ma ciò è chiaramente inammissibile, in quanto tutto avviene dopo che il procedimento è completamente definito. Non solo: si tratta di un vero e proprio atto di autotutela, adottato al di fuori di tutte le garanzie partecipative necessarie.

k) In subordine, Violazione dell'avviso pubblico laddove è previsto il criterio di modulazione proporzionale del contributo - Violazione del bando quale *lex specialis*

In subordine al mancato accoglimento della censura che precede, sussiste violazione dell'Avviso.

La regola affermata nell'avviso pubblico in caso di incapacienza delle somme a disposizione (rispetto al complesso delle istanze presentate) è molto chiara: "in sede di finanziamento, il contributo, in ragione del riparto della dotazione complessiva prevista dalla legge regionale n. 16 del 21 agosto 2013 con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, previa delibera della Giunta regionale, potrà essere modulato in misura proporzionale alle risorse assegnate ed al punteggio ottenuto".

Laddove dunque la Giunta stabilisce di rimodulare le somme in modo proporzionale (non rispetto agli importi economici stimati dalle Commissioni per ciascun progetto ma) rispetto alla spesa storica del 2013 viene effettuata una violazione della citata disposizione del bando, la quale non può che riferirsi alle risorse assegnate e al punteggio attribuito dalle Commissioni in relazione all'anno 2014, e cioè in relazione al procedimento istruttorio attuativo dello stesso Avviso.

Indipendentemente da quanto eccepito nel primo motivo di ricorso, la Giunta è tenuta al rispetto della *lex specialis* della procedura, non foss'altro per le prioritarie esigenze di garantire la par condicio dei partecipanti, e l'imparzialità dell'agire.

3. Violazione dell'art. 128 comma 8 bis della L.R. 11/2010 - Vizio di incompetenza

Stabilisce tale disposizione che "i contributi sono attribuiti ed erogati sulla base della disponibilità finanziaria iscritta nel bilancio della Regione, della congruità della spesa e della validità sociale e culturale della stessa, sottoposta alle valutazioni da effettuarsi a cura di commissioni nominate da parte degli Assessori regionali dei dipartimenti competenti"

La Giunta ha dunque violato questa disposizione sotto tre specifici profili:

a) in quanto ha sostituito la propria valutazione a quella demandata per legge alle competenti commissioni nominate. Sussiste infatti una chiara riserva di amministrazione in favore

dell'operato di tali Commissioni, e ciò all'evidente fine di garantire la massima trasparenza e oggettività possibile, con voluta sottrazione della scelta all'organo politico;

b) in quanto ha omesso completamente di applicare il mix di criteri indicati nel dato normativo (congruità della spesa, validità sociale e culturale della spesa);

c) in quanto si é discostata dalle valutazioni operate dalla Commissione, che invece non potevano non essere vincolanti per la successiva attività amministrativa. Il tenore del testo normativo non si presta ad equivoci, in tal senso.

4. Violazione del principio di imparzialità e di buon andamento - Violazione dell'art. 97 della Costituzione - Eccesso di potere per irragionevolezza - Violazione del principio di proporzionalità - Eccesso di potere per totale contrasto con l'istruttoria compiuta - Difetto ed incongruenza della motivazione

La decisione di utilizzare il criterio della spesa storica sostenuta nell'anno 2013 é comunque nel merito completamente errato. Infatti:

a) viene effettuata una attribuzione di contributo completamente sganciata dalle valutazioni di merito dei progetti effettuate dalle Commissioni, con una totale irrazionalità del modo di procedere e con la completa vanificazione dell'attività istruttoria compiuta, assolutamente obliterata in esito all'adozione del nuovo criterio di riparto. Non sussiste in tal senso alcuna proporzionalità (in senso assoluto) né congruenza tra il contenuto dei progetti e le somme attribuite.

b) viene utilizzato un criterio (quale quello della spesa storica del 2013) completamente inattendibile in quanto parametrato su importi fattualmente erogati in esecuzione di provvedimenti tutti impugnati con il ricorso principale, e contraddistinti da gravi ed evidenti vizi di legittimità. Sono dunque importi in realtà provvisori, e suscettibili di mutamento in esito all'eventuale accoglimento del ricorso principale.

c) detto criterio é ancora inattendibile in quanto frutto di una ripartizione operata (a tutto concedere) sulla base di valutazioni operate su progetti diversi da quelli presentati nell'anno 2014, in un contesto di partecipanti diversi per numero, e in una procedura in cui era stato effettuato l'illegittimo accantonamento di somme in favore di 5 partecipanti, con l'alterazione di tutte le proporzioni

d) la motivazione addotta appare incomprensibile. La ragione giustificativa della modifica viene fondata sul fatto che la spesa storica del 2013 sarebbe "l'unico dato a disposizione". Non si comprende quale possa essere il senso di tale giustificazione e soprattutto da dove derivi l'esigenza di avvalersi di un dato disponibile; del quale non c'è alcuna necessità, tenuto conto che i contributi vanno attribuiti sulla base delle valutazioni operate (oggi) dalle Commissioni tecniche. Valutazioni, che sole possono costituire il "dato" su cui operare la ripartizione. Gli Enti che lo scorso anno avevano beneficiato della riserva per "disagio motorio e sensoriale" non hanno partecipato alla procedura odierna, in quanto hanno ottenuto una legge provvedimento che ha erogato direttamente il sostegno economico.

5. Eccesso di potere per sviamento - Violazione del principio di trasparenza -

Violazione dell'art. 97 Costituzione sotto il profilo della imparzialità e buon andamento

La decisione di modificare il criterio di assegnazione delle somme é stata assunta dopo che le relative graduatorie erano state compilate, dopo che le valutazioni erano state definite e dopo che era divenuto chiaro il quadro degli Enti risultati ammessi, con l'indicazione per ciascuno degli importi economici proposti dalle Commissioni. Dunque, é stata vanificata l'imparzialità dell'operato della Giunta, che ha assunto una decisione ben conoscendone l'impatto e le conseguenze concrete sulla distribuzione dei contributi ai diversi partecipanti.

l) Eccesso di potere per disparità di trattamento

Indipendentemente dalle previsioni della legge e dell'Avviso, la decisione di attribuire ad alcuni progetti una somma largamente inferiore a quanto valutato dalle Commissioni e ad altri la medesima somma valutata dalle Commissioni, costituisce comportamento sintomatico dell'eccesso di potere per disparità di trattamento. Laddove solo la riduzione proporzionale tra tutti garantisce il rispetto del pari trattamento.

Tutte le censure esposte nei superiori paragrafi vengono ovviamente eccepite in via principale contro la Delibera Giunta Regionale n. 391 del 29 12 2014 e - quali vizi derivati - contro gli altri atti qui impugnati, che ne costituiscono attuazione.

In ordine alla identificazione dei controinteressati

I soggetti inseriti nella graduatoria specifica della ricorrente (nonché tutti gli altri Enti che hanno subito una decurtazione rispetto agli importi assegnati dalle Commissioni) sono cointeressati.

Sono invece soggetti controinteressati tutti quegli Enti che, sulla base del criterio della spesa storica del 2013, vengono a mantenere l'assegnazione del medesimo importo attribuito dalle Commissioni; e ciò nei casi in cui l'utilizzo del criterio della spesa storica del 2013 ha comportato l'attribuzione ai relativi Dipartimenti di somme maggiori rispetto a quelle scaturenti dal lavoro delle Commissioni. Ciò si é verificato almeno per i seguenti Dipartimenti:

- u)** Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica dell'Assessorato alla Salute (Euro 678247,85 di eccedenza)
- v)** Dipartimento Beni Culturali (Euro 312555 di eccedenza)
- w)** Dipartimento Regionale Turismo (Euro 2294081 di eccedenza)

Per gli Enti in questione, l'eventuale accoglimento del ricorso comporterebbe (a fronte dell'attuale mantenimento dell'importo) una riduzione frutto della decurtazione proporzionale tra tutti i destinatari.

Dato il rilevante numero dei controinteressati e la difficoltà nel potere individuare per ciascuno l'indirizzo di sede legale e l'esatta denominazione, si notifica il presente ricorso ad alcuni di essi (Coppem e per i rimanenti si chiederà l'autorizzazione per integrare la notifica del presente ricorso attraverso lo strumento dei pubblici proclami.

* * * * *

In conclusione, si chiede l'accoglimento del ricorso con ogni consequenziale statuizione.

Con vittoria di spese e compensi.

Nei confronti di Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS, Consiglio Regionale dell'Unione dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus, Centro Regionale Helen Keller, Ente Nazionale Sordi, Opera Nazionale Mutilati Invalidi Civili, Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili non vengono proposte domande, ed il ricorso viene notificato solo per fini notiziali, essendo detti Enti i controinteressati originari.

In ordine al contributo unificato, lo stesso é dovuto nella misura ordinaria di Euro 650.

Avv. Salvatore Ferrara

Avv. Vittorio Fiasconaro

4.

Si pubblicano di seguito le due Ordinanze del Tar Palermo che hanno disposto la pubblicazione.

[Handwritten signature]



N. 16621/16 REG.PROV.COLL.
N. 00570/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sull'atto di riassunzione inerente al ricorso numero di registro generale 570 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto dall'Associazione centro di accoglienza Padre Nostro Onlus, in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Salvatore Ferrara e Vittorio Fiasconaro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, sito in Palermo, via Goethe, n. n. 1;

contro

- la Presidenza della Regione Siciliana e l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro della Regione Siciliana, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato presso i cui uffici, siti in Palermo, via A. de Gasperi, n. 81, sono ex lege domiciliati;

- l'Assessorato regionale all'Economia della Regione Siciliana, in persona dell'Assessore pro tempore, non costituito in giudizio;

nei confronti di

- Consiglio regionale siciliano dell'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Saitta, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Andrea Piazza in Palermo, via G. Ventura, n. 4;

- Centro Regionale Helen Keller, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Saitta, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Andrea Piazza in Palermo, via G. Ventura n. 4;

- Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Saitta, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Andrea Piazza in Palermo, via G. Ventura, n. 4;

- Unione italiana dei ciechi e degli Ipovedenti Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

- Comitato permanente per il Partenariato Euromediterraneo delle Autorità locali e delle Regioni, in persona del legale rappresentate pro tempore, non costituito in giudizio;

- Fidal Sicilia Comitato regionale, in persona del legale rappresentate pro tempore, non costituito in giudizio;

- Istituto siciliano di Studi Bizantini e Neoellenici "Bruno Lavagnini", in persona del legale rappresentate pro tempore, non costituito in giudizio;

- Associazione Nazionale Mutilati ed invalidi civili, in persona del

legale rappresentate pro tempore, non costituito in giudizio;

- Opera nazionale Mutilati ed Invalidi civili, in persona del legale rappresentate pro tempore, non costituita in giudizio;

per l'annullamento:

a) quanto al ricorso introduttivo:

- della deliberazione della Giunta regionale di Governo n. 394 del 9 dicembre 2013, nella parte in cui stabilisce di riservare la somma di euro 2.447.000,00 per finalità di disagio sensoriale motorio, nell'ambito della disponibilità economica assegnata al Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali per la graduatoria redatta in attuazione dell'art. 128 della l.r. n. 11/2010, come modificato dalla l.r. 16/2013;

- della deliberazione della Giunta regionale di Governo n. 402 del 18 dicembre 2013 (costituente rettifica e conferma della precedente delibera n. 394/2013) nella parte in cui stabilisce di riservare la somma di euro 2.447.000,00 [...];

- del decreto c/o decreti emessi dall'Assessore regionale per l'economia che hanno approvato e/o rimodulato la ripartizione dei contributi (provvedimenti non conosciuti dai ricorrenti), nella parte in cui stabiliscono di riservare la somma di euro 2.447.000,00 per finalità di disagio sensoriale motorio nell'ambito della disponibilità economica assegnata al Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali per la graduatoria redatta in attuazione dell'art. 128 l.r. 11/2010;

- di ogni altro atto o provvedimento, connesso, presupposto o consequenziale emesso dalle indicate autorità;

b) quanto al primo ricorso per motivi aggiunti:



- della deliberazione della Giunta regionale di Governo n. 405 del 19 dicembre 2013 (costituente modifica della precedente delibera n. 394/2013) nella parte in cui conferma di riservare la somma di euro 2.447.000,00 per finalità di disagio sensoriale motorio [...];
 - del decreto Dirigente responsabile del servizio 4 del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali n. 2374 emesso in data 30 dicembre 2013 con il quale è stata approvata la ripartizione concreta dei contributi, nella parte in cui stabilisce di riservare la somma di euro 2.447.000,00 per finalità di disagio sensoriale motorio [...], e nella parte in cui riduce di conseguenza gli stanziamenti a favore di parte di ricorrente in attuazione di quanto disposto dalla deliberazione di Giunta n. 394/2013;
 - del decreto dell'Assessorato regionale economia - dipartimento bilancio e tesoro n. 3462 del 27 dicembre 2013 che ha istituito il relativo capitolo di bilancio;
 - di ogni altro atto o provvedimento, connesso, presupposto o consequenziale emesso dalle indicate autorità;
- c) quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti:
- della deliberazione della Giunta regionale di Governo n. 391 del 29 dicembre 2014 (costituente integrazione della precedente delibera n. 374/2014) nella parte in cui specifica che la proporzionalità della riduzione del contributo è rapportata alla spesa storica dell'anno 2013, di cui ala d.a. n. 3462 del 27 dicembre 2013;
 - del decreto dell'Assessore Regionale all'Economia, n. 3999 emesso in data 30 dicembre 2014 con il quale è stata approvata la ripartizione concreta dei contributi, nella parte in cui decurta l'assegnazione delle somme in favore del Dipartimento Regionale Famiglia;

- del decreto dirigenziale n. 2950 del 31/12/2014 nella parte in cui decurta l'assegnazione delle somme in favore della ricorrente;
- della direttiva assessoriale n. 46202 del 31/12/2014 (citata nelle premesse del d.d. n. 2950 del 31/12/2014);
- di ogni altro atto o provvedimento, connesso, presupposto o consequenziale emesso dalle indicate autorità;

Visti il ricorso, i primi motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza della Regione Siciliana e dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro della Regione Siciliana;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Centro regionale Helen Keller, del Consiglio regionale siciliano dell'Unione italiana ciechi ed ipovedenti e dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi;

Vista la sentenza n. 1269/2014 di accoglimento del ricorso in epigrafe;

Vista la sentenza C.g.a., sez. giur. n. 577/2014 con la quale è stata annullata la sentenza di I grado ed è stata rimessa la causa dinanzi al T.A.R.;

Visto l'atto di riassunzione proposto dalla parte ricorrente;

Vista la nuova domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati;

Visti i nuovi atti di costituzione delle parti in epigrafe indicate e ciò a seguito della riassunzione del ricorso;

Vista l'ordinanza n. 197/2015 di fissazione dell'udienza per la discussione del ricorso nel merito;

Visto il secondo ricorso per motivi aggiunti, con i relativi allegati;



Vista l'istanza della parte ricorrente del 10/4/2015 avente ad oggetto l'autorizzazione alla integrazione del contraddittorio (mediante notifica per pubblici proclami del secondo ricorso per motivi aggiunti) e ciò nei confronti dei controinteressati (individuati dalla parte ricorrente come "tutti quegli enti che, sulla base del criterio della spesa storica del 2013, vengono a mantenere l'assegnazione del medesimo importo attribuito alle Commissioni e ciò nei casi in cui l'utilizzo del criterio della spesa storica del 2013 ha comportato l'attribuzione ai relativi Dipartimenti [n.d.r.: il Dipartimento della Pianificazione strategica presso l'Assessorato Salute, il Dipartimento dei Beni Culturali e il Dipartimento del Turismo] di somme maggiori rispetto a quelle scaturenti dal lavoro delle Commissioni", di talché l'accoglimento del ricorso comporterebbe una riduzione frutto della decurtazione proporzionale tra tutti i destinatari);

Rilevato che detta istanza è stata accolta in data 8/6/2015 e che la parte ricorrente ha asseritamente provveduto ad effettuare l'integrazione del contraddittorio di talché è stata successivamente fissata l'udienza per la discussione del ricorso nel merito, alla pubblica udienza del giorno 7 aprile 2016, a seguito di istanza di rinvio della parte ricorrente;

Visti i documenti e le memorie difensive depositati in giudizio dalle parti in vista della trattazione del ricorso nel merito;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 aprile 2016, il Cons., dott.ssa Federica Cabrini;

Uditi i difensori delle parti, come specificato nel verbale;

Rilevato che nell'atto di integrazione del contraddittorio manca l'indicazione nominativa di tutti i potenziali controinteressati, cioè di tutti coloro che subirebbero uno svantaggio dall'accoglimento non solo del secondo ricorso per motivi aggiunti, ma anche del ricorso introduttivo e del primo ricorso per motivi aggiunti i quali vanno, pertanto, correttamente notificati a tutti i potenziali controinteressati e ciò unitamente a copia della presente ordinanza;


Ritenuta la necessità di autorizzare la notificazione per pubblici proclami ai sensi del combinato disposto dell'art. 49 c.p.a. e dell'art. 150 c.p.c.;

Rilevato che l'art. 52, c. 2, c.p.a. stabilisce, inoltre, che «il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'art. 151 cod. proc. civ.»;

Ritenuto che il predetto art. 52, c. 2, può applicarsi, ad avviso del Collegio, anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, consentendo di ordinare la pubblicazione del ricorso, dei primi e dei secondi motivi aggiunti, nonché della presente ordinanza nel testo integrale, sul sito internet ufficiale dei rami delle PP.AA interessate al procedimento su cui si controverte;

Ritenuto, pertanto, che il procedimento per la notificazione per pubblici proclami possa essere articolato secondo le modalità e nei termini di seguito elencati:

1. l'avviso, da pubblicarsi a cura della parte ricorrente sul Portale della Regione Siciliana, nei siti telematici indicati al punto 2, dovrà contenere le seguenti informazioni: a) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; b) il numero di registro generale del



procedimento; c) il nominativo della parte ricorrente; d) gli estremi dei provvedimenti impugnati; e) l'indicazione di ciascun controinteressato; f) il testo integrale del ricorso introduttivo, dei primi e dei secondi motivi aggiunti; g) il testo integrale della presente ordinanza;

2. i siti telematici nei quali effettuare la pubblicazione dell'avviso sono quelli dei seguenti dicasteri: Assessorato Regionale dell'economia, Dipartimento della Famiglia e delle politiche sociali presso l'Assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali e del lavoro, Dipartimento della Pianificazione strategica presso l'Assessorato regionale della Salute della Regione Siciliana, Dipartimento dei Beni Culturali e dell'identità Siciliana presso l'Assessorato dei Beni Culturali e dell'identità Siciliana e Dipartimento regionale del turismo dello sport e dello spettacolo, presso l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo;

3. la notifica si effettua tramite apposita istanza da presentare alle predette Amministrazioni, istanza da effettuarsi nel termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza; alla richiesta deve seguire il deposito, presso la segreteria del Tribunale adito, della prova dell'intervenuta pubblicazione prova da effettuarsi entro il termine perentorio di giorni 10 (dieci) successivi all'avvenuta pubblicazione; l'avviso non dovrà essere comunque rimosso dai siti dell'Amministrazione regionale, sino alla pubblicazione della sentenza di questo Tribunale;

Ritenuto, in conclusione, di dover fissare, per il prosieguo della trattazione, l'udienza pubblica indicata in dispositivo, rimanendo frattanto sospesa ogni pronunzia in rito, nel merito e sulle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, (Sezione seconda), ordina alla parte ricorrente di integrare il contraddittorio con le modalità e nei termini indicati nella motivazione.


Fissa, per il seguito della trattazione, l'udienza pubblica del 10 novembre 2016, ore di rito.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati:

Cosimo Di Paola, Presidente

Federica Cabrini, Consigliere, Estensore

Giuseppe La Greca, Primo Referendario



L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

IL 30 GIU. 2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

E' copi. conforme all'originale che si rilascia a richiesta
dall'avv. Vittorio Fioravanti
per gli usi di legge.

Si compone di n. 9 fasciole più questa.
Palermo, li 24/2/2016



IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA GIURISDIZIONALE

Sezione Prima
Fioravanti



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sull'atto di riassunzione inerente al ricorso numero di registro generale 572 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Fondazione Banco Alimentare Onlus, in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Salvatore Ferrara e Vittorio Fiasconaro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, sito in Palermo, via Goethe, n. 1;

contro

- la Presidenza della Regione Siciliana e l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro della Regione Siciliana, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato presso i cui uffici, siti in Palermo, via A. de Gasperi, n. 81, sono ex lege domiciliati;
- l'Assessorato regionale all'Economia della Regione Siciliana, in persona dell'Assessore pro tempore, non costituito in giudizio;

nei confronti di

- Consiglio regionale siciliano dell'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Saitta, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Andrea Piazza in Palermo, via G. Ventura, n. 4;
- Centro Regionale Helen Keller, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Saitta, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Andrea Piazza in Palermo, via G. Ventura n. 4;
- Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Saitta, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Andrea Piazza in Palermo, via G. Ventura, n. 4;
- Unione italiana dei ciechi e degli Ipovedenti Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
- Comitato permanente per il Partenariato Euromediterraneo delle Autorità locali e delle Regioni, in persona del legale rappresentate pro tempore, non costituito in giudizio;
- Fidal Sicilia Comitato regionale, in persona del legale rappresentate pro tempore, non costituito in giudizio;
- Istituto siciliano di Studi Bizantini e Neoellenici "Bruno Lavagnini", in persona del legale rappresentate pro tempore, non costituito in giudizio;
- Associazione Nazionale Mutilati ed invalidi civili, in persona del legale rappresentate pro tempore, non costituito in giudizio;

- Opera nazionale Mutilati ed Invalidi civili, in persona del legale rappresentate pro tempore, non costituita in giudizio;

per l'annullamento:

a) quanto al ricorso introduttivo:

- della deliberazione della Giunta regionale di Governo n. 394 del 9 dicembre 2013, nella parte in cui stabilisce di riservare la somma di euro 2.447.000,00 per finalità di disagio sensoriale motorio, nell'ambito della disponibilità economica assegnata al Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali per la graduatoria redatta in attuazione dell'art. 128 della l.r. n. 11/2010, come modificato dalla l.r. 16/2013;


- della deliberazione della Giunta regionale di Governo n. 402 del 18 dicembre 2013 (costituente rettifica e conferma della precedente delibera n. 394/2013) nella parte in cui stabilisce di riservare la somma di euro 2.447.000,00 [...];

- del decreto c/o decreti emessi dall'Assessore regionale per l'economia che hanno approvato e/o rimodulato la ripartizione dei contributi (provvedimenti non conosciuti dai ricorrenti), nella parte in cui stabiliscono di riservare la somma di euro 2.447.000,00 per finalità di disagio sensoriale motorio nell'ambito della disponibilità economica assegnata al Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali per la graduatoria redatta in attuazione dell'art. 128 l.r. 11/2010;

- di ogni altro atto o provvedimento, connesso, presupposto o consequenziale emesso dalle indicate autorità;

b) quanto al primo ricorso per motivi aggiunti:

- della deliberazione della Giunta regionale di Governo n. 405 del 19 dicembre 2013 (costituente modifica della precedente delibera n.



394/2013) nella parte in cui conferma di riservare la somma di euro 2.447.000,00 per finalità di disagio sensoriale motorio [...];

- del decreto Dirigente responsabile del servizio 4 del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali n. 2374 emesso in data 30 dicembre 2013 con il quale è stata approvata la ripartizione concreta dei contributi, nella parte in cui stabilisce di riservare la somma di euro 2.447.000,00 per finalità di disagio sensoriale motorio [...], e nella parte in cui riduce di conseguenza gli stanziamenti a favore di parte di ricorrente in attuazione di quanto disposto dalla deliberazione di Giunta n. 394/2013;

- del decreto dell'Assessorato regionale economia - dipartimento bilancio e tesoro n. 3462 del 27 dicembre 2013 che ha istituito il relativo capitolo di bilancio;

- di ogni altro atto o provvedimento, connesso, presupposto o consequenziale emesso dalle indicate autorità;

c) quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti:

- della deliberazione della Giunta regionale di Governo n. 391 del 29 dicembre 2014 (costituente integrazione della precedente delibera n. 374/2014) nella parte in cui specifica che la proporzionalità della riduzione del contributo è rapportata alla spesa storica dell'anno 2013, di cui ala d.a. n. 3462 del 27 dicembre 2013;

- del decreto dell'Assessore Regionale all'Economia, n. 3999 emesso in data 30 dicembre 2014 con il quale è stata approvata la ripartizione concreta dei contributi, nella parte in cui decurta l'assegnazione delle somme in favore del Dipartimento Regionale Famiglia;

- del decreto dirigenziale n. 2950 del 31/12/2014 nella parte in cui decurta l'assegnazione delle somme in favore della ricorrente;

- della direttiva assessoriale n. 46202 del 31/12/2014 (citata nelle premesse del d.d. n. 2950 del 31/12/2014);

- di ogni altro atto o provvedimento, connesso, presupposto o consequenziale emesso dalle indicate autorità;

Visti il ricorso, i primi motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della presidenza della Regione Siciliana e dell'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro della Regione Siciliana;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Centro regionale Helen Keller, del Consiglio regionale siciliano dell'Unione italiana ciechi ed ipovedenti e dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi;

Vista la sentenza n. 1268/2014 di accoglimento del ricorso in epigrafe;

Vista la sentenza C.g.a., sez. giur. n. 577/2014 con la quale è stata annullata la sentenza di I grado ed è stata rimessa la causa dinanzi al T.A.R.;

Visto l'atto di riassunzione proposto dalla parte ricorrente;

Vista la nuova domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati;

Visti i nuovi atti di costituzione delle parti in epigrafe indicate e ciò a seguito della riassunzione del ricorso;

Vista l'ordinanza n. 198/2015 di fissazione dell'udienza per la discussione del ricorso nel merito;

Visto il secondo ricorso per motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Vista l'istanza della parte ricorrente del 10/4/2015 avente ad oggetto l'autorizzazione alla integrazione del contraddittorio (mediante notifica per pubblici proclami del secondo ricorso per motivi



aggiunti) e ciò nei confronti dei controinteressati (individuati dalla parte ricorrente come “tutti quegli enti che, sulla base del criterio della spesa storica del 2013, vengono a mantenere l’assegnazione del medesimo importo attribuito alle Commissioni e ciò nei casi in cui l’utilizzo del criterio della spesa storica del 2013 ha comportato l’attribuzione ai relativi Dipartimenti [n.d.r.: il Dipartimento della Pianificazione strategica presso l’Assessorato Salute, il Dipartimento dei Beni Culturali e il Dipartimento del Turismo] di somme maggiori rispetto a quelle scaturenti dal lavoro delle Commissioni”, di talché l’accoglimento del ricorso comporterebbe una riduzione frutto della decurtazione proporzionale tra tutti i destinatari);

Rilevato che detta istanza è stata accolta in data 8/6/2015 e che la parte ricorrente ha asseritamente provveduto ad effettuare l’integrazione del contraddittorio di talché è stata successivamente fissata l’udienza per la discussione del ricorso nel merito alla pubblica udienza del giorno 7 aprile 2016, a seguito di istanza di rinvio della parte ricorrente;

Visti i documenti e le memorie difensive depositati in giudizio dalle parti in vista della trattazione del ricorso nel merito;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 aprile 2016, il Cons., dott.ssa Federica Cabrini;

Uditi i difensori delle parti, come specificato nel verbale;

Rilevato che nell’atto di integrazione del contraddittorio manca l’indicazione nominativa di tutti i potenziali controinteressati, cioè di tutti coloro che subirebbero uno svantaggio dall’accoglimento non solo del secondo ricorso per motivi aggiunti, ma anche del ricorso

introduttivo e del primo ricorso per motivi aggiunti i quali vanno pertanto correttamente notificati a tutti i potenziali controinteressati e ciò unitamente a copia della presente ordinanza;

Ritenuta la necessità di autorizzare la notificazione per pubblici proclami ai sensi del combinato disposto dell'art. 49 c.p.a. e dell'art. 150 c.p.c.;

Rilevato che l'art. 52, c. 2, c.p.a. stabilisce, inoltre, che «il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'art. 151 cod. proc. civ.»;

Ritenuto che il predetto art. 52, c. 2, può applicarsi, ad avviso del Collegio, anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, consentendo di ordinare la pubblicazione del ricorso, dei primi e dei secondi motivi aggiunti, nonché della presente ordinanza nel testo integrale, sul sito internet ufficiale dei rami delle PP.AA interessate al procedimento su cui si controverte;

Ritenuto, pertanto, che il procedimento per la notificazione per pubblici proclami possa essere articolato secondo le modalità e nei termini di seguito elencati:

1. l'avviso, da pubblicarsi a cura della parte ricorrente sul Portale della Regione Siciliana, nei siti telematici indicati al punto 2, dovrà contenere le seguenti informazioni: a) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; b) il numero di registro generale del procedimento; c) il nominativo della parte ricorrente; d) gli estremi dei provvedimenti impugnati; e) l'indicazione di ciascun controinteressato; f) il testo integrale del ricorso introduttivo, dei



primi e dei secondi motivi aggiunti; g) il testo integrale della presente ordinanza;

2. i siti telematici nei quali effettuare la pubblicazione dell'avviso sono quelli dei seguenti dicasteri: Assessorato Regionale dell'economia, Dipartimento della Famiglia e delle politiche sociali presso l'Assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali e del lavoro, Dipartimento della Pianificazione strategica presso l'Assessorato regionale della Salute della Regione Siciliana, Dipartimento dei Beni Culturali e dell'identità Siciliana presso l'Assessorato dei Beni Culturali e dell'identità Siciliana e Dipartimento regionale del turismo dello sport e dello spettacolo, presso l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo;

3. la notifica si effettua tramite apposita istanza da presentare alle predette Amministrazioni, istanza da effettuarsi nel termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza; alla richiesta deve seguire il deposito, presso la segreteria del Tribunale adito, della prova dell'intervenuta pubblicazione prova da effettuarsi entro il termine perentorio di giorni 10 (dieci) successivi all'avvenuta pubblicazione; l'avviso non dovrà essere comunque rimosso dai siti dell'Amministrazione regionale, sino alla pubblicazione della sentenza di questo Tribunale;

Ritenuto, in conclusione, di dover fissare, per il prosieguo della trattazione, l'udienza pubblica indicata in dispositivo, rimanendo frattanto sospesa ogni pronunzia in rito, nel merito e sulle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, (Sezione seconda), ordina alla parte ricorrente di integrare il contraddittorio con le modalità e nei termini indicati nella motivazione.

Fissa, per il seguito della trattazione, l'udienza pubblica del giorno 10 novembre 2016, ore di rito.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati:


Cosimo Di Paola, Presidente

Federica Cabrini, Consigliere, Estensore

Giuseppe La Greca, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Federica Cabrini

IL PRESIDENTE
Cosimo Di Paola



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

IL 30 GIU. 2016

IL SEGRETARIO
Sett

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

E' copi. conforme all'originale che si rilascia a richiesta
dall'avv. Vittorio Tiesse

per gli usi di legge.

Si compone di n. 9 copie più questa.

Palermo, il 12/7/2016



AL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA GIURISDIZIONALE
Sezione Seconda

[Handwritten signature]